

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1029 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2021****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ⁽³⁾ la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("la salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("il prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli che preservano i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.
- (2) Il 15 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da 12 Stati membri dell'UE una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, l'opportunità di prorogare l'attuale misura di salvaguardia.
- (3) La Commissione ha ritenuto che tale richiesta contenesse elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta di riesame della proroga in vista della scadenza della misura. Di conseguenza, il 26 febbraio 2021 ha pubblicato un avviso di apertura ⁽⁴⁾ ("l'avviso di apertura") nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. PROCEDURA

- (4) Al fine di valutare adeguatamente se la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, se l'industria siderurgica dell'Unione abbia avviato adeguamenti e se tale proroga sia in linea con l'interesse generale dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati specifici dall'industria dell'Unione mediante questionari ⁽⁵⁾. Tali dati comprendevano, tra l'altro, l'evoluzione di importanti indicatori economici e finanziari per il prodotto in esame nel periodo 2018-2020 ("il periodo in esame"), nonché elementi di prova circa l'adeguamento dell'industria.
- (5) La Commissione ha inoltre esaminato la posizione di altre parti interessate in merito a un'eventuale proroga. A tal fine, l'avviso di apertura ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta presentando le loro osservazioni e gli elementi di prova.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27) ("il regolamento di salvaguardia definitivo").

⁽⁴⁾ Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 50).

⁽⁵⁾ Le versioni pubbliche delle risposte al questionario sono a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico dell'inchiesta: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI> (accessibile alle parti interessate registrate).

- (6) In termini di procedura appropriata, l'inchiesta di riesame della proroga comprendeva una procedura scritta in due fasi nell'ambito della quale le parti interessate hanno, in primo luogo, presentato le proprie osservazioni e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le osservazioni delle altre parti e di presentare osservazioni sulle risposte ai questionari. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto oltre 150 risposte individuali al questionario e oltre 160 comunicazioni dalle parti interessate entro i termini stabiliti. La Commissione ha inoltre offerto alle parti interessate la possibilità di chiedere audizioni, se debitamente giustificate. Solo il governo della Federazione russa si è avvalso di questa possibilità ⁽⁶⁾.
- (7) Nella sua inchiesta di riesame della proroga la Commissione ha valutato, in primo luogo, se i requisiti di necessità e di adeguamento, obbligatori ai sensi delle norme dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) e della legislazione dell'Unione, fossero soddisfatti (cfr. la sezione 3). In secondo luogo, ha valutato anche quali condizioni di durata e liberalizzazione relative alla proroga fossero giustificate (cfr., rispettivamente, le sezioni 3.3 e 3.4). Infine, la Commissione ha valutato se tale proroga fosse in linea con l'interesse dell'Unione (cfr. la sezione 5). Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni e degli elementi di prova ricevuti dalle parti interessate, nonché di qualsiasi altra informazione pubblica disponibile in relazione alle questioni di cui sopra. La Commissione ha esaminato in modo specifico le argomentazioni delle parti interessate che si discostano dalla valutazione della Commissione in un'apposita sezione (cfr. la sezione 7).

3. REQUISITI GIURIDICI

3.1. Necessità

- (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽⁷⁾, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia può essere prorogato "qualora sia accertata (...) la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia (...) e l'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria".
- (9) La Commissione ha dapprima esaminato e descritto la situazione economica dell'industria dell'Unione sulla base delle risposte al questionario ricevute (sezione 3.1.1). Successivamente, la Commissione ha valutato se, e in quale misura, la pressione esercitata dalle importazioni fosse esistita o continuata durante il periodo in esame (sezione 3.1.2.). Tale valutazione ha riguardato un'analisi dettagliata dell'andamento delle importazioni e dell'utilizzo dei contingenti tariffari nel corso del periodo di applicazione della salvaguardia, nonché una disamina dettagliata di vari altri fattori pertinenti per determinare il probabile andamento delle importazioni nell'Unione in caso di scadenza della misura di salvaguardia ("l'analisi controfattuale").

3.1.1. Situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione

- (10) Al fine di valutare la situazione economica dell'industria siderurgica dell'Unione, la Commissione ha inviato questionari ai produttori siderurgici noti dell'Unione per raccogliere informazioni sugli indicatori di pregiudizio relativi al prodotto in esame nel periodo 2018-2020 ("il periodo in esame"). La Commissione ha inoltre chiesto alle associazioni di categoria note dell'Unione (EUROFER, ESTA e CET) di distribuire i questionari tra i loro membri. La Commissione ha inoltre notificato ai produttori dell'Unione noti, tramite il sistema del fascicolo pubblico (TRON) ⁽⁸⁾, la richiesta di compilare i questionari, che sono stati resi disponibili anche sul sito web della direzione generale del Commercio ⁽⁹⁾.
- (11) La Commissione ha ricevuto oltre 150 risposte individuali al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto comunicazioni relative a dati consolidati da parte delle associazioni di categoria note alla Commissione. Inoltre la Commissione ha ricevuto risposte individuali al questionario da ciascun produttore che aveva fornito i propri dati alle associazioni di categoria e da produttori che non appartenevano ad alcuna associazione. La Commissione ha quindi elaborato i dati ricevuti. Dapprima ha consolidato i dati direttamente ricevuti dai membri delle associazioni e successivamente ha effettuato un controllo incrociato della loro accuratezza e della metodologia di consolidamento con l'insieme di dati trasmesso dalle associazioni di categoria in apposite sessioni di controllo incrociato a distanza svoltesi il 14 giugno 2021. La Commissione ha poi fuso le risposte dei membri delle associazioni con le risposte individuali ricevute dai produttori non appartenenti ad alcuna associazione, creando un unico insieme di dati consolidati. Questo insieme di dati costituisce la base per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione. Dalla valutazione di tale insieme di dati (nelle tabelle da 1 a 4) è emerso quanto segue.

⁽⁶⁾ L'8 aprile 2021 si è svolta un'audizione virtuale tra la Commissione e il governo russo.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015).

⁽⁸⁾ <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI> (accessibile solo alle parti interessate registrate).

⁽⁹⁾ Consultabile sul sito web della DG TRADE dedicato all'inchiesta (accessibile al pubblico).

a) Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

Tabella 1

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

(in migliaia di tonnellate)	2018	2019	2020
Volume di produzione del prodotto in esame	200 416	189 459	168 675
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	84
Capacità produttiva per il prodotto in esame	252 367	252 461	251 864
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	100
Utilizzo degli impianti	79,41 %	75,04 %	66,97 %
Scorte	21 464	20 000	18 251
<i>indice 2018 = 100</i>	100	93	85

Fonte: risposte al questionario

- (12) Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito costantemente su base annua, con un calo del -5 % nel 2019 e una riduzione più marcata del -16 % nel 2020 rispetto ai dati del 2018. La ripartizione trimestrale del 2020 ⁽¹⁰⁾ mostra che tale diminuzione è stata determinata in larga misura dai risultati del secondo e del terzo trimestre, che sono stati i più colpiti dagli effetti della pandemia di COVID-19. La capacità produttiva è rimasta stabile durante tutto il periodo e, di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è diminuito in linea con la riduzione della produzione (cfr. la tabella 1). Infine, le scorte si sono ridotte del 7 % nel 2019 e del 15 % nel 2020 rispetto al 2018.

b) Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato nell'Unione ⁽¹¹⁾

Tabella 2

Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato nell'Unione

	2018	2019	2020
Consumo (in migliaia di tonnellate)	167 140	157 120	139 955
<i>indice 2018 = 100</i>	100	94	84
Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate)	132 960	127 448	114 936
<i>indice 2018 = 100</i>	100	96	86
Quota di mercato (in %)	79,6 %	81,1 %	82,1 %

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

- (13) Nel 2019 il consumo nel mercato dell'Unione ha iniziato a diminuire rispetto al 2018 (-6 %) e questo andamento è proseguito nel 2020 (-16 %). Il volume delle vendite sul mercato nazionale dei produttori dell'Unione ha seguito un andamento molto simile durante il periodo in esame (-4 % nel 2019 e -14 % nel 2020). Durante il periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di oltre 2 punti percentuali.

⁽¹⁰⁾ I dati trimestrali per il 2020 sono inclusi nelle risposte al questionario.

⁽¹¹⁾ Considerato che le risposte al questionario non comprendono tutti i produttori di acciaio dell'Unione, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata calcolata sulla base dei dati relativi al consumo, alle importazioni e alle risposte al questionario.

c) Prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

Tabella 3

Prezzo unitario di vendita, redditività⁽¹²⁾, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

	2018	2019	2020
Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata)	763	725	666
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	87
Redditività (in % del fatturato)	5,7 %	-0,4 %	-3,7 %
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	7 456	6 798	6 386
<i>indice 2018 = 100</i>	100	91	86
Rendimento sul capitale investito (in %)	8,6 %	-2,6 %	-19,4 %

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

- (14) Gli indicatori di pregiudizio relativi al volume (cfr. la tabella 2) e al valore delle vendite hanno registrato un calo continuo nel periodo in esame. I prezzi unitari di vendita sono diminuiti costantemente del 5 % nel 2019 e del 12 % nel 2020 rispetto al 2018. Durante il periodo in esame sono peggiorati di anno in anno anche il flusso di cassa e il rendimento sul capitale investito, quest'ultimo raggiungendo valori negativi sia nel 2019 (-2,6 %) sia nel 2020 (-19,4 %).
- (15) Il calo dei prezzi, in combinazione con la riduzione della produzione e dei volumi di vendita descritta nelle tabelle 1 e 2, ha determinato per l'industria dell'Unione una situazione deficitaria già nel 2019 (-0,4 %) e la situazione si è ulteriormente deteriorata nel 2020, raggiungendo perdite del -3,7 %.

d) Occupazione

Tabella 4

Occupazione

(in ETP)	2018	2019	2020
Occupazione	215 359	215 620	202 331
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	94

Fonte: risposte al questionario

- (16) L'occupazione è rimasta stabile nel 2019, ma è diminuita del 6 % nel 2020 rispetto al 2018.

Conclusione

- (17) I dati di cui alla sezione 3.1.1 hanno dimostrato che la situazione economica dell'industria dell'Unione era notevolmente peggiorata già nel 2019, quando l'industria dell'Unione era già in perdita e quasi tutti gli indicatori di pregiudizio evidenziavano una netta tendenza negativa. Occorre osservare che tra il 2018 e il 2019 la redditività ha subito una flessione di 6,1 punti percentuali, fino a raggiungere il -0,4 % alla fine del 2019. Questo grave peggioramento si è verificato quindi ben prima dell'inizio inatteso della pandemia di COVID-19 e dei suoi effetti sul mercato. La situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è ulteriormente deteriorata nel corso del 2020, quando gli effetti economici della pandemia di COVID-19 hanno ulteriormente aggravato l'indebolimento della posizione finanziaria dell'industria dell'Unione dovuto al persistere nel 2020 della pressione delle importazioni nell'Unione esercitata dagli esportatori. Gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono sommati alla pressione delle importazioni, che ha messo continuamente a repentaglio la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Le importazioni e, in una certa misura, la pandemia di COVID-19, hanno fatto precipitare l'industria dell'Unione in una grave situazione finanziaria, con perdite del -4 %. È opportuno sottolineare che l'impatto aggiuntivo della crisi provocata dalla pandemia sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, che ha aggravato il deterioramento

⁽¹²⁾ Calcolato sulle vendite a clienti indipendenti nell'Unione.

già in corso dovuto alle importazioni, è stato relativamente minore. Dal 2019 al 2020 la redditività è diminuita di 3,3 punti percentuali, raggiungendo il livello minimo di quasi -4 %. La pandemia di COVID-19 ha pertanto amplificato una fonte preesistente e persistente di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, causato principalmente dalle importazioni.

- (18) In conclusione, la Commissione ha pertanto constatato che, durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia, la situazione economica dell'industria dell'Unione ha continuato a peggiorare a causa della pressione delle importazioni durante un periodo in cui gli importanti adeguamenti messi in atto dall'industria dell'Unione non hanno ancora prodotto effetti positivi.

Analisi supplementare per famiglia di prodotti

- (19) Sulla base della situazione economica e dell'andamento degli indicatori di pregiudizio per il prodotto in esame contenuti nelle tabelle da 1 a 4, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a peggiorare tra il 2018 e il 2020 e si trova attualmente in una situazione di fragilità.
- (20) Oltre a questa risultanza, e conformemente all'approccio seguito nell'inchiesta iniziale ⁽¹³⁾, la Commissione ha inoltre confermato le proprie conclusioni sulla base di tre famiglie di prodotti, vale a dire prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi ⁽¹⁴⁾.

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

(in migliaia di tonnellate)	2018	2019	2020
Volume di produzione del prodotto in esame (prodotti piatti)	150 598	143 287	126 795
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	84
Volume di produzione del prodotto in esame (prodotti lunghi)	41 395	38 879	35 769
<i>indice 2018 = 100</i>	100	94	86
Volume di produzione del prodotto in esame (tubi)	8 423	7 293	6 111
<i>indice 2018 = 100</i>	100	87	73
Capacità produttiva per il prodotto in esame (prodotti piatti)	184 802	184 682	183 924
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	100
Capacità produttiva per il prodotto in esame (prodotti lunghi)	54 755	55 013	55 278
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	101
Capacità produttiva per il prodotto in esame (tubi)	12 810	12 767	12 661
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	99
Utilizzo degli impianti (prodotti piatti)	81,49 %	77,59 %	68,94 %
Utilizzo degli impianti (prodotti lunghi)	75,60 %	70,67 %	64,71 %
Utilizzo degli impianti (tubi)	65,75 %	57,12 %	48,27 %

⁽¹³⁾ Regolamento di salvaguardia definitivo, considerando 47.

⁽¹⁴⁾ Per una descrizione completa delle famiglie di prodotti, si veda il considerando 21 del regolamento di salvaguardia definitivo.

Scorte (prodotti piatti)	13 712	13 549	12 354
<i>indice 2018 = 100</i>	100	99	90
Scorte (prodotti lunghi)	4 859	4 469	4 146
<i>indice 2018 = 100</i>	100	92	85
Scorte (tubi)	2 893	1 982	1 751
<i>indice 2018 = 100</i>	100	69	61

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

Tabella 6

Consumo dell'Unione, vendite sul mercato nazionale e quota di mercato

	2018	2019	2020
Consumo (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)	108 661	103 357	91 373
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	84
Consumo (in migliaia di tonnellate, prodotti lunghi)	48 226	44 495	40 521
<i>indice 2018 = 100</i>	100	92	84
Consumo (in migliaia di tonnellate, tubi)	10 253	9 269	8 060
<i>indice 2018 = 100</i>	100	90	79
Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)	86 585	83 533	74 504
<i>indice 2018 = 100</i>	100	96	86
Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (prodotti lunghi)	38 714	36 918	34 252
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	88
Vendite sul mercato nazionale (in migliaia di tonnellate) (tubi)	7 661	6 998	6 180
<i>indice 2018 = 100</i>	100	91	81
Quota di mercato (in %) (prodotti piatti)	79,7 %	80,8 %	81,5 %
Quota di mercato (in %) (prodotti lunghi)	80,3 %	83,0 %	84,5 %
Quota di mercato (in %) (tubi)	74,7 %	75,5 %	76,7 %

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

Tabella 7

Prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e rendimento sul capitale investito

	2018	2019	2020
Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (prodotti piatti)	775	741	689
<i>indice 2018 = 100</i>	100	96	89
Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (prodotti lunghi)	674	623	556
<i>indice 2018 = 100</i>	100	92	82

Prezzo unitario di vendita (in EUR/tonnellata) (tubi)	1 065	1 070	999
<i>indice 2018 = 100</i>	100	100	94
Redditività (in % del fatturato) (prodotti piatti)	6,0 %	-1,0 %	-4,6 %
Redditività (in % del fatturato) (prodotti lunghi)	6,0 %	0,4 %	-2,8 %
Redditività (in % del fatturato) (tubi)	3,3 %	0,9 %	-0,5 %
Flusso di cassa (in milioni di EUR) (prodotti piatti)	5 652	3 609	4 402
<i>indice 2018 = 100</i>	100	64	78
Flusso di cassa (in milioni di EUR) (prodotti lunghi)	1 411	2 300	879
<i>indice 2018 = 100</i>	100	163	62
Flusso di cassa (in milioni di EUR) (tubi)	394	889	1 106
<i>indice 2018 = 100</i>	100	226	281
Rendimento sul capitale investito (in %) (prodotti piatti)	7,68 %	-3,75 %	-28,47 %
Rendimento sul capitale investito (in %) (prodotti lunghi)	10,13 %	-1,59 %	-4,76 %
Rendimento sul capitale investito (in %) (tubi)	8,58 %	3,05 %	-3,16 %

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

Tabella 8

Occupazione

(in ETP)	2018	2019	2020
Occupazione (prodotti piatti)	134 788	137 719	128 837
<i>indice 2018 = 100</i>	100	102	96
Occupazione (prodotti lunghi)	49 116	47 314	45 487
<i>indice 2018 = 100</i>	100	96	93
Occupazione (tubi)	31 455	30 587	28 007
<i>indice 2018 = 100</i>	100	97	89

Fonte: dati del settore e risposte al questionario

- (21) Le tabelle da 5 a 8 mostrano l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio per famiglia di prodotti durante il periodo in esame. In particolare, confermano che la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione ha seguito, per ciascuna delle singole famiglie di prodotti, andamenti negativi paragonabili a quelli accertati per il prodotto in esame nel suo insieme. A titolo di esempio, gli indicatori di pregiudizio, quali il volume della produzione, il volume delle vendite sul mercato nazionale, il prezzo unitario di vendita e la redditività, sono peggiorati costantemente nel 2019 e questa tendenza è proseguita nel 2020, mettendo in luce una situazione economica e finanziaria negativa. L'unica eccezione, in termini di tendenze divergenti rispetto a quelle del prodotto in esame, riguarda l'andamento del flusso di cassa nella famiglia dei tubi durante il periodo in esame.

- (22) In considerazione di ciò, l'analisi supplementare effettuata per famiglia di prodotti corrobora pertanto le risultanze raggiunte in merito al prodotto in esame, vale a dire che, sebbene valutata per famiglia di prodotti, la situazione economica dell'industria dell'Unione è notevolmente peggiorata nel periodo in esame e tale industria si trova attualmente in una situazione di fragilità.

3.1.2. Pressione delle importazioni

a) Evoluzione delle importazioni

- (23) Per determinare se le importazioni abbiano esercitato una pressione sull'industria siderurgica dell'Unione durante il periodo in esame e in quale misura, la Commissione ha valutato, in primo luogo, l'evoluzione delle importazioni ⁽¹⁵⁾ del prodotto in esame in termini generali e, in secondo luogo, in relazione al livello di consumo. Inoltre la Commissione ha valutato l'evoluzione dei contingenti tariffari utilizzati nell'ambito della salvaguardia (cfr. la sezione 3.1.2, lettera b)).

Tabella 9

Evoluzione delle importazioni (in tonnellate)

	2018	2019	2020
Volume delle importazioni	34 180 000	29 672 000	25 019 000
<i>indice 2018 = 100</i>	100	87	73

Fonte: Eurostat

- (24) In termini generali, il volume delle importazioni del prodotto in esame è diminuito del 13 % nel 2019 e del 27 % nel 2020 rispetto al livello del 2018 ⁽¹⁶⁾.

Tabella 10

Evoluzione della quota delle importazioni

	2018	2019	2020
Consumo (in migliaia di tonnellate)	167 140	157 120	139 955
<i>indice 2018 = 100</i>	100	94	84
Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate)	34 180	29 672	25 019
<i>indice 2018 = 100</i>	100	87	73
Quota di mercato	20,4 %	18,9 %	17,9 %

Fonte: Eurostat, dati del settore e risposte al questionario

Tabella 11

Quota di mercato delle importazioni per famiglia di prodotti

	2018	2019	2020
Consumo (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)	108 661	103 357	91 373
<i>indice 2018 = 100</i>	100	95	84

⁽¹⁵⁾ I dati relativi alle importazioni utilizzati nell'inchiesta non comprendono le importazioni dai paesi incondizionatamente esclusi dalla misura di salvaguardia. Per tali esclusioni, cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di salvaguardia definitivo per i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 17) per il Sud Africa e alcuni altri paesi africani con i quali l'UE aveva concluso accordi di partenariato economico ("APE"). Ciò significa che tutte le risultanze della presente inchiesta si riferiscono alle importazioni a livello mondiale, ad eccezione delle importazioni provenienti da tali paesi. Analogamente, tutte le conclusioni relative agli effetti delle importazioni – sia le importazioni in atto durante il periodo in esame sia le importazioni previste in caso di scadenza della misura di salvaguardia – riguardano le importazioni a livello mondiale meno le importazioni da tali paesi.

⁽¹⁶⁾ Per un quadro più ampio dell'evoluzione delle importazioni negli anni precedenti, cfr. la tabella 2 del regolamento definitivo.

Consumo (in migliaia di tonnellate, prodotti lunghi)	48 226	44 495	40 521
<i>indice 2018 = 100</i>	100	92	84
Consumo (in migliaia di tonnellate, tubi)	10 253	9 269	8 060
<i>indice 2018 = 100</i>	100	90	79
Importazioni (in migliaia di tonnellate) (prodotti piatti)	22 076	19 824	16 869
<i>indice 2018 = 100</i>	100	90	76
Importazioni (in migliaia di tonnellate) (prodotti lunghi)	9 513	7 577	6 270
<i>indice 2018 = 100</i>	100	80	66
Importazioni (in migliaia di tonnellate) (tubi)	2 592	2 271	1 880
<i>indice 2018 = 100</i>	100	88	73
Quota di mercato (in %) (prodotti piatti)	20,3 %	19,2 %	18,5 %
Quota di mercato (in %) (prodotti lunghi)	19,7 %	17,0 %	15,5 %
Quota di mercato (in %) (tubi)	25,3 %	24,5 %	23,3 %

Fonte: Eurostat e dati del settore

- (25) Nel momento in cui il calo del volume delle importazioni riportato nella tabella 9 è stato valutato rispetto all'evoluzione del consumo nel mercato dell'Unione la Commissione ha osservato che, sebbene fosse gradualmente diminuita nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni è tuttavia rimasta allo stesso livello nel 2020 rispetto al 2017, ossia l'anno immediatamente precedente l'istituzione della misura di salvaguardia ⁽¹⁷⁾. Inoltre la quota di mercato media delle importazioni durante il periodo coperto dalla salvaguardia era superiore a quella degli anni precedenti la sua istituzione (sia per i singoli anni sia in media). Ciò dimostra che, nonostante la salvaguardia, le importazioni sul mercato dei prodotti di acciaio dell'Unione non sono diminuite. Al contrario, sono aumentate in termini relativi rispetto al periodo precedente l'istituzione della salvaguardia ⁽¹⁸⁾.

b) Evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari

- (26) La Commissione ha anche esaminato più approfonditamente la pressione delle importazioni valutando l'evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari nell'ambito della salvaguardia ⁽¹⁹⁾.
- (27) Dall'analisi emerge che i principali paesi esportatori di acciaio hanno esaurito gran parte dei contingenti specifici per paese loro assegnati e, molto spesso, in tempi piuttosto brevi nei relativi periodi di applicazione della misura di salvaguardia. In alcuni casi estremi sono stati esauriti grandi volumi di contingenti annui nel primo giorno del periodo in questione o in poche settimane. Questa tendenza è proseguita nel corso della gestione trimestrale dei contingenti specifici per paese, introdotta il 1° luglio 2020. Dall'analisi è emerso inoltre che alcuni di questi paesi hanno anche esaurito molto rapidamente alcuni contingenti residui in diverse categorie dopo aver esaurito in precedenza i propri, estromettendo così altri fornitori storici. Si tratta di un modello sistematico, osservabile per diverse categorie e origini di prodotti e relativo a grandi volumi.

⁽¹⁷⁾ La Commissione ricorda di aver concluso, nel regolamento relativo alle misure di salvaguardia provvisorie, che fino alla fine del 2017 le importazioni nel mercato dell'Unione erano aumentate in misura significativa.

Inoltre la quota delle importazioni rispetto alla produzione dell'industria dell'Unione è notevolmente aumentata nell'ambito della misura di salvaguardia (con una media del 16 % durante il periodo in esame) rispetto agli anni precedenti l'istituzione della misura (2013-2017), sia singolarmente (massimo 12 % in un anno) sia in media (10 %). I dati relativi alla produzione per il periodo 2018-2020 sono riportati nella tabella 1, mentre per il periodo 2013-2017 nella tabella 5 del regolamento di salvaguardia definitivo.

⁽¹⁸⁾ Cfr. la tabella 2 del regolamento di salvaguardia definitivo.

⁽¹⁹⁾ Dati estratti dal sito web dedicato della Commissione che fornisce informazioni su ogni utilizzo dei contingenti tariffari ed è aggiornato quotidianamente. I dati di base utilizzati per questa analisi sono pubblicamente consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

- (28) I principali paesi esportatori non solo dimostrano la capacità di fornire grandi volumi in un breve lasso di tempo, causando gravi perturbazioni sul mercato, ma sembrano anche disposti ad aumentare ulteriormente la loro presenza sul mercato dell'Unione ogniqualvolta la struttura della misura offra loro l'opportunità di farlo (ad esempio attraverso l'accesso eccezionale al contingente residuo). Pertanto, come rilevato durante il secondo riesame del funzionamento della misura di salvaguardia ⁽²⁰⁾, gli esportatori dei principali paesi esportatori mostrano chiaramente un comportamento opportunistico, cercando di massimizzare con tutti i mezzi possibili la loro presenza sul mercato nell'ambito della misura di salvaguardia.
- c) Evoluzione delle esportazioni a livello mondiale dei principali paesi esportatori di acciaio e del consumo nei rispettivi mercati nazionali
- (29) Prima dell'adozione delle misure tariffarie statunitensi a norma della Sezione 232 della legge per l'espansione degli scambi (*Trade Expansion Act*) del 1962 ("le misure di cui alla Sezione 232") su determinati prodotti siderurgici nel marzo 2018, gli Stati Uniti erano il più grande mercato di importazione dell'acciaio. Dopo aver istituito un iniziale dazio del 25 % sulle importazioni, gli Stati Uniti hanno perso questa posizione nei confronti dell'Unione, che attualmente è il principale paese importatore di acciaio al mondo, seguita dagli Stati Uniti ⁽²¹⁾. Al fine di proteggere il mercato dell'Unione dalla conseguente diversione degli scambi, l'Unione ha istituito la sua salvaguardia, in via provvisoria nel luglio 2018 e nella sua forma definitiva nel febbraio 2019, mediante contingenti tariffari sul prodotto in esame che, a differenza della misura statunitense, preservano i flussi commerciali storici e scoraggiano ulteriori importazioni, compresi gli scambi oggetto di diversione.
- (30) Le importazioni nell'Unione sono diminuite del 13 % nel 2019 e del 27 % nel 2020 rispetto al picco del 2018 (cfr. la tabella 5). Contemporaneamente, nello stesso periodo, dopo l'istituzione delle misure di cui alla Sezione 232, le importazioni sul mercato statunitense hanno seguito una tendenza al ribasso anche più accentuata, come indicato nella tabella 11.

Tabella 11

Importazioni negli Stati Uniti (in tonnellate) ⁽²²⁾

Anno	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale paesi terzi (esclusa l'UE)	21 933 440	18 472 301	15 052 561	12 143 791

- (31) Tali dati dimostrano pertanto una correlazione stretta e significativa tra la forte riduzione dei volumi delle importazioni negli Stati Uniti dopo l'istituzione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e l'aumento parallelo delle importazioni nell'Unione, parzialmente attenuato dalla misura di salvaguardia. Questa correlazione è confermata per tutti i periodi di salvaguardia fino all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (32) Dopo aver individuato tale evoluzione delle importazioni nei due maggiori mercati di importazione dell'acciaio (l'Unione e gli USA), la Commissione è passata alla valutazione dell'andamento delle esportazioni negli altri mercati terzi dei principali paesi fornitori di acciaio all'Unione ⁽²³⁾.

Tabella 12

Evoluzione delle esportazioni del prodotto in esame dai principali paesi fornitori di acciaio verso l'UE, verso i mercati dei paesi terzi (diversi da UE e USA)

Anno	2018	2019	2020	variazione (in %)	variazione di volume
Volume (in tonnellate)	126 541 868	125 633 907	117 579 311	-7 %	-8 962 557

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27). Cfr. ad esempio i considerando 35, 36, 80.

⁽²¹⁾ Relazione mondiale sull'acciaio: "World Steel in Figures, 2020", pag. 25. Consultabile all'indirizzo: "World Steel Report". Cfr. anche il documento dell'OCSE "Steel Market Developments, Q4 2019", pag. 24 e tabella 3. Consultabile all'indirizzo: <https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2020.pdf>.

⁽²²⁾ Fonte: Commissione statunitense per il commercio internazionale - <https://dataweb.usitc.gov/>.

⁽²³⁾ Questi paesi sono (elencati in ordine alfabetico): Cina, Corea (Repubblica di), India, Russia, Taiwan, Turchia e Ucraina. Anche il Regno Unito è uno dei principali paesi esportatori. Tuttavia, poiché durante il periodo in esame era ancora uno Stato membro dell'Unione europea, non è stato incluso nella valutazione retrospettiva dei dati sulle importazioni da paesi terzi.

- (33) La Commissione ha effettuato un'analisi statistica dell'evoluzione delle esportazioni del prodotto in esame per i principali paesi esportatori di acciaio sulla base dei dati del Global Trade Atlas ⁽²⁴⁾. La tabella 8 mostra che, nel complesso, i principali paesi esportatori del prodotto in esame verso l'Unione hanno notevolmente ridotto i volumi delle loro esportazioni verso altri mercati terzi durante il periodo in esame. Una valutazione individuale dell'andamento delle esportazioni di questi paesi ha confermato che la maggior parte di questi paesi ha inoltre registrato un calo del volume delle esportazioni in tutti i paesi (diversi dall'Unione e dagli Stati Uniti). Ciò significa pertanto che, in un periodo durante il quale i due principali paesi importatori di acciaio al mondo (l'Unione e gli USA) registravano un calo significativo delle importazioni, nel momento in cui erano in vigore le rispettive misure, anche i principali paesi esportatori verso l'Unione hanno diminuito i loro volumi delle esportazioni verso altri mercati terzi.
- (34) La Commissione ha inoltre integrato la propria valutazione con l'analisi effettuata dall'OCSE. I dati OCSE confermano la valutazione della Commissione, secondo cui l'andamento delle esportazioni dei principali paesi esportatori di acciaio ha evidenziato nel complesso un calo costante durante il periodo in esame ⁽²⁵⁾.
- (35) La Commissione ha quindi valutato l'evoluzione del consumo sul mercato interno nei principali paesi esportatori di acciaio ⁽²⁶⁾ nel periodo in esame.

Tabella 13

Andamento del consumo nei principali mercati siderurgici (compresi i principali paesi esportatori nell'UE) ⁽²⁷⁾

Anno/ Prodotto	Bobine e lamiere laminare a caldo	Bobine lami- nate a freddo	Bobine HDG + EZ	Banda stag- nata	Lamiere quarto	Barre di rinforzo + vergelle	Laminati mercantili + profilati	Profilati da rotaia	Tutti - compresa la Cina	Cina	Esclusa la Cina
2018	501 093,59	172 655,53	87 021,82	8 539,49	110 692,33	495 876,36	190 878,27	8 136,93	1 574 894,32	964 829,00	610 065,32
2019	505 032,94	167 800,90	90 303,02	8 819,83	113 426,32	531 934,21	197 669,27	8 709,86	1 623 696,35	1 024 140,84	599 555,50
2020	518 795,17	176 848,77	91 167,34	8 371,03	121 358,51	552 591,72	211 094,72	8 110,75	1 688 338,02	1 141 388,71	546 949,31

- (36) La tabella 13 mostra che, nel complesso, nel periodo in esame il consumo ⁽²⁸⁾ sul mercato interno dei principali paesi produttori di acciaio (compresi i principali paesi fornitori di acciaio verso l'Unione) è cresciuto. Tuttavia questo andamento generale è determinato dall'eccezionale impennata del consumo registrata in Cina, di gran lunga il più grande mercato siderurgico mondiale. A parte questa eccezione, tutti gli altri paesi hanno osservato un calo costante del consumo interno.

⁽²⁴⁾ Questa banca dati raccoglie le informazioni statistiche fornite dagli uffici statistici doganali nazionali di ciascun paese.

⁽²⁵⁾ L'OCSE ha inoltre confermato questa tendenza generale al calo delle esportazioni a un livello più ampio, vale a dire anche per i prodotti siderurgici diversi dal prodotto in esame. Cfr.: documento dell'OCSE "Steel Market Developments, Q4 2020", tabelle 3, 4 e 5. Questo andamento generale è confermato anche dalle tabelle 6 e 7 dello stesso documento, che mostrano l'andamento delle importazioni verso le principali economie importatrici di acciaio (tabella 6) e le importazioni in altre grandi economie produttrici di acciaio (tabella 7), e figura 8 (pag. 32). Consultabile all'indirizzo: <https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2020.pdf>.

⁽²⁶⁾ Principali paesi esportatori di acciaio, che esportano il prodotto in esame nell'Unione.

⁽²⁷⁾ Fonte: banca dati CRU. Dati disponibili per i principali paesi produttori di acciaio: Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Egitto, Giappone, India, Iran, Macedonia del Nord, Messico, Moldova, Russia, Serbia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina e Vietnam, e per il seguente gruppo di categorie di prodotti: bobine e lamiere laminate a caldo, bobine laminate a freddo, bobine zincate ed elettro-zincate a caldo (HDG+EZ), banda stagnata, lamiere quarto, barre di rinforzo, vergelle, laminati mercantili, profilati e profilati da rotaia.

⁽²⁸⁾ Questa tabella intende fornire una panoramica generale sull'andamento del consumo di alcune delle principali categorie di prodotti nell'Unione e nei principali mercati siderurgici a livello mondiale. Come risulta chiaramente dalla tabella, i dati non riguardano il prodotto in esame nel suo insieme.

(37) Pertanto la simultanea diminuzione delle esportazioni e del consumo interno nel periodo in esame nella maggior parte dei principali paesi produttori di acciaio testimonia inequivocabilmente le crescenti difficoltà da loro incontrate nel trovare sbocchi per le tradizionali operazioni di esportazione. Tali difficoltà accrescono fortemente la tensione concorrenziale e inducono un comportamento pressante degli esportatori sui mercati terzi.

d) Sovraccapacità

(38) La Commissione ha altresì valutato gli sviluppi più recenti relativi alla sovraccapacità globale nel settore siderurgico che aveva già preso in considerazione nei suoi regolamenti di salvaguardia provvisori e definitivi.

(39) Un'analisi delle varie fonti autorevoli di cui al presente regolamento evidenzia che la situazione di sovraccapacità sul mercato mondiale dell'acciaio è peggiorata nel periodo in esame. L'OCSE ha osservato che, *secondo le ultime informazioni disponibili (al dicembre 2020), nel 2020 la capacità globale di produzione di acciaio è aumentata per il secondo anno consecutivo (figura 10). La variazione netta della capacità nel 2020, tenendo conto di nuove aggiunte e chiusure in termini di capacità, porta l'attuale capacità globale di produzione di acciaio a 2 453,2 milioni di tonnellate, il che rappresenta un aumento dell'1,6 % rispetto al livello della fine del 2019* ⁽²⁹⁾.

(40) Inoltre l'OCSE ha aggiunto che *la capacità globale di produzione siderurgica è aumentata a 2 453,2 milioni di tonnellate nel 2020, mentre la produzione di acciaio grezzo è diminuita a 1 827,8 milioni di tonnellate, con un divario tra i due dati che sale a 625,4 milioni di tonnellate rispetto ai 568,7 milioni di tonnellate del 2019. La produzione mondiale di acciaio in percentuale della capacità, come indicatore approssimativo del tasso di utilizzo globale, si è ridotta dal 76,5 % nel 2019 al 74,5 % nel 2020* ⁽³⁰⁾.

(41) Dalle conclusioni della relazione ministeriale 2020 del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio ("GFSEC"), basata sui dati disponibili fino al 2019, era già emerso che gli sviluppi nel settore avrebbero potuto seguire tale direzione. Nella relazione si osservava che *al termine del 2019 due specifici timori riguardavano l'inversione di tendenza osservata nella capacità di produzione di acciaio cinese, con l'avvio di vari progetti innovativi di grandi dimensioni, in particolare nelle zone costiere meridionali e orientali, sostenuti dal programma di scambio di capacità guidato dal governo, e il sostegno o la partecipazione della Cina all'espansione della capacità nei paesi terzi. Anche nel Sud-Est asiatico e nel Medio Oriente si è registrata una rapida crescita della capacità* ⁽³¹⁾.

(42) Nella relazione si aggiungeva che *le implicazioni immediate delle prospettive in termini di domanda riguardano il significativo aumento, fino ad almeno 606 milioni di tonnellate nel 2020, del divario tra domanda e capacità a livello mondiale, un indicatore dei rischi di eccesso di offerta per il mercato siderurgico* ⁽³²⁾. Si notava inoltre che *questa inversione dell'eccesso di capacità può provocare perturbazioni degli scambi commerciali, indurre notevoli riduzioni dei prezzi dell'acciaio e compromettere la sostenibilità economica dell'industria siderurgica* ⁽³³⁾.

(43) La Commissione ha pertanto ritenuto evidente che il problema della sovraccapacità globale nel settore siderurgico si sia aggravato nel periodo in esame, determinando un divario ancora maggiore tra la produzione, il consumo e la capacità installata. La Commissione ha ulteriormente confermato queste informazioni con la propria valutazione dei dati presenti nella banca dati CRU in merito ai principali paesi produttori di acciaio nel mondo, che comprendono i principali paesi esportatori di acciaio verso il mercato dell'Unione europea ⁽³⁴⁾.

e) Misure statunitensi di cui alla Sezione 232

(44) Nei suoi regolamenti che istituiscono una misura di salvaguardia provvisoria e definitiva, la Commissione ha constatato che le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 su determinati prodotti di acciaio avrebbero potuto causare una notevole diversione verso il mercato dell'Unione delle esportazioni originariamente destinate al mercato statunitense, se l'Unione non avesse adottato misure correttive. Nel suo regolamento definitivo, la Commissione ha concluso che esistevano prove del fatto che i primi segnali di diversione degli scambi si erano manifestati già nel 2018 ⁽³⁵⁾.

⁽²⁹⁾ Cfr. "OECD Steel Market Developments Q2 2021", del 1° marzo 2021, pag. 28, considerando 53.

⁽³⁰⁾ *Ibidem*, considerando 55.

⁽³¹⁾ Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale 2020, considerando 17.

⁽³²⁾ *Ibidem*, considerando 23.

⁽³³⁾ *Ibidem*, considerando 24 (compresa la figura 5).

⁽³⁴⁾ Fonte: banca dati CRU per gli anni 2018-2020, in particolare i dati relativi alla sovraccapacità produttiva raffrontati con quelli relativi al consumo e alla produzione; <https://www.crugroup.com/analysis/steel/> (consultazione con registrazione).

⁽³⁵⁾ Cfr. i considerando da 99 a 110 del regolamento di salvaguardia definitivo.

(45) La Commissione ha già indicato nella tabella 11 che, dall'adozione delle misure statunitensi sull'acciaio di cui alla Sezione 232, il livello delle importazioni nel mercato statunitense era notevolmente diminuito. Di fatto, durante il periodo in esame le importazioni precedentemente dirette verso gli Stati Uniti non sembrano aver trovato altri sbocchi a livello mondiale, in quanto le esportazioni complessive verso altri paesi, compreso il mercato dell'Unione, sono diminuite in una situazione di calo del consumo interno per i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione.

(46) Ad oggi le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 rimangono in vigore e non vi sono indicazioni da parte delle autorità statunitensi che ne facciano prevedere la revoca. Di conseguenza, il rischio di diversione degli scambi, sia delle merci attualmente spedite negli Stati Uniti sia di quelle tradizionalmente importate nel mercato USA ma che, a causa delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, non vengono più importate, permane immutato in caso di scadenza della misura di salvaguardia dell'Unione.

f) Situazione delle misure di difesa commerciale e delle misure di restrizione degli scambi nei paesi terzi

(47) Durante il periodo in esame la Commissione ha osservato, oltre alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 che restano in vigore, la continua istituzione in diverse giurisdizioni di nuove misure che incidono soprattutto sui principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione in un'ampia gamma di prodotti siderurgici, tra cui molti di quelli che rientrano nell'ambito della misura di salvaguardia ⁽³⁶⁾. Fra queste misure si annovera il recente avviso di proroga da parte del Regno Unito della misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio ⁽³⁷⁾.

(48) Questa tendenza all'aumento costante della definizione delle categorie di acciaio soggette a dazi antidumping e compensativi, senza segnali di inversione nel prossimo futuro, accresce le summenzionate difficoltà per i paesi esportatori di trovare sbocchi per le loro esportazioni, il che fa aumentare la tensione concorrenziale e rende più incisivo il comportamento degli esportatori.

g) Attrattiva del mercato dell'Unione

(49) L'Unione è attualmente il più grande mercato d'importazione dell'acciaio al mondo in termini di volumi ⁽³⁸⁾. In termini di livelli di prezzo, i prezzi all'importazione nell'Unione dai suoi principali paesi fornitori sono sistematicamente più elevati rispetto ai loro prezzi all'esportazione verso altri mercati terzi in relazione a gran parte delle loro esportazioni di acciaio (nel 53 % - 73 % dei casi i codici totali riguardanti i valori delle esportazioni nell'Unione sono superiori a quelli indirizzati verso altri mercati terzi) ⁽³⁹⁾.

(50) Ciò significa che gli esportatori hanno interesse a penetrare il mercato dell'Unione con tutti i mezzi e, a volte, a porre in essere un comportamento sleale in materia di prezzi. Negli ultimi anni infatti la Commissione ha istituito una serie di misure antidumping e compensative sulle importazioni di acciaio, comprese le categorie di prodotti oggetto della salvaguardia.

(51) L'andamento statistico delle importazioni nell'UE (cfr. la tabella 9) conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione per gli esportatori. La quota di mercato delle importazioni nell'Unione è addirittura aumentata durante il periodo in esame rispetto al periodo precedente l'istituzione della salvaguardia, in un contesto di calo del consumo e nonostante una salvaguardia in vigore.

(52) Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che il mercato siderurgico dell'Unione rimane attraente per i paesi esportatori.

3.1.3. Conclusioni

(53) Sulla base degli elementi di prova e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha constatato che l'industria siderurgica dell'Unione, dopo i primi tre anni di applicazione della misura di salvaguardia, si trova ancora in una situazione economica di fragilità.

(54) La Commissione ha altresì constatato che le importazioni dai principali paesi esportatori di acciaio hanno esercitato, e continuano a esercitare sul mercato siderurgico dell'Unione, una pressione molto elevata, con un modello di comportamento commerciale aggressivo e opportunistico, che si avvale di qualsiasi margine per accrescere la presenza sul mercato.

⁽³⁶⁾ OCSE, "Steel trade and trade policy developments", 24 febbraio 2021, allegato A.

⁽³⁷⁾ "Notice of determination 2020/06: safeguard measures on certain steel products – application of tariff rate quotas - GOV.UK" (www.gov.uk).

⁽³⁸⁾ Cfr. la sezione 3.1.2, lettera c), del presente regolamento.

⁽³⁹⁾ Fonte dei dati grezzi: Global Trade Atlas (GTA). <https://www.gtis.com/gta/>. Dati relativi al periodo 2015-2020 per le esportazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso l'UE, vale a dire Cina, Corea del Sud, India, Russia, Taiwan, Turchia e Ucraina (il Regno Unito non era compreso poiché, pur essendo uno dei primi otto paesi esportatori verso l'Unione, nel periodo esaminato era ancora uno Stato membro dell'UE).

- (55) Inoltre, data la tendenza prevalente dei principali paesi esportatori di acciaio a ridurre le esportazioni a livello mondiale e il consumo interno durante il periodo in esame, tendenza già in corso prima della pandemia di COVID-19, e in un contesto generale caratterizzato da una notevole sovraccapacità, la Commissione ha quindi osservato che gli esportatori devono aumentare le loro vendite su qualsiasi possibile mercato per continuare a operare.
- (56) L'inchiesta ha anche confermato che in altri importanti mercati siderurgici, tra cui gli Stati Uniti, il secondo maggiore importatore mondiale, sono tuttora in vigore restrizioni degli scambi che incidono sulla capacità dei paesi esportatori di vendere in quei mercati, in un contesto generale di continuo calo del consumo di acciaio.
- (57) L'inchiesta ha ulteriormente confermato che il mercato dell'Unione è relativamente più attraente per le importazioni in termini di dimensioni e livelli di prezzo, diventando così un mercato verso cui potrebbero essere diretti grandi volumi di acciaio.
- (58) L'analisi controfattuale, effettuata alla luce della serie di fattori descritti nella sezione 3.1.2 per determinare che cosa accadrebbe se la salvaguardia fosse eliminata, evidenzia chiaramente in questo momento un'elevata probabilità che volumi ingenti di acciaio invenduto in altre parti del mondo finiscano per essere indirizzati verso il mercato dell'Unione.
- (59) Queste importazioni supplementari, insieme a quelle attualmente esistenti, comporterebbero nel complesso un ulteriore e decisamente grave deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione e potrebbero comprometterne gravemente la sostenibilità economica. Si è pertanto stabilito che la scadenza della misura di salvaguardia comporterebbe un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione causato dall'aumento delle importazioni. Questa conclusione non è influenzata dagli attuali effetti della pandemia di COVID-19 sull'industria dell'Unione. Sebbene la situazione economica dell'industria dell'Unione si sia ulteriormente aggravata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione ha stabilito che il probabile aumento delle importazioni in caso di scadenza della misura di salvaguardia comporterebbe un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (60) La Commissione ha concluso che tale aumento dei volumi potrebbe compromettere gravemente qualsiasi ripresa economica significativa e gli sforzi compiuti dall'industria siderurgica dell'Unione, descritti nella sezione seguente, nel suo processo di adeguamento a un livello più elevato di importazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio.
- (61) Questa necessità sussiste anche perché, secondo le norme dell'OMC, l'Unione non ha la possibilità di aumentare i dazi all'importazione sul prodotto in esame senza adottare una misura di salvaguardia. In effetti, nell'ambito dell'OMC l'Unione ha vincolato i suoi dazi all'importazione a un livello pari a zero per le linee tariffarie rientranti nel prodotto in esame. Per questo motivo, proprio come nel 2018 l'aumento delle importazioni era chiaramente frutto dell'effetto di tali obblighi (vale a dire le concessioni tariffarie a dazio zero) assunti dall'Unione nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), anche ora, in caso di scadenza della misura di salvaguardia, detti obblighi consentirebbero un nuovo aumento delle importazioni, con un conseguente grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.2. ADEGUAMENTO

- (62) Al momento dell'introduzione da parte della Commissione della salvaguardia provvisoria sull'acciaio nel luglio del 2018, l'industria siderurgica dell'Unione aveva già avviato un processo di adeguamento alla grave crisi attraversata dal settore a partire dalla metà del 2010, a seguito del rallentamento della domanda mondiale di acciaio e dell'espansione della capacità produttiva che è tuttavia proseguita. Questo squilibrio, aggravato da interventi statali volti a sostenere l'aumento della capacità ed evitare la chiusura di impianti non economici in alcuni paesi terzi, ha distorto le dinamiche di mercato e costretto i produttori a rivolgersi sempre più a mercati di esportazione, alimentando così l'avvio di procedure di difesa commerciale, molte delle quali hanno coinvolto la Cina, ove è presente la maggiore sovraccapacità.
- (63) L'Unione ha reagito rapidamente a questa sfida. Nel 2013, con il suo "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile" ⁽⁴⁰⁾, la Commissione ha definito un ambizioso piano di azioni mirate, a livello sia dell'Unione sia degli Stati membri, per migliorare la competitività dell'industria siderurgica dell'Unione e renderla sostenibile e in grado di competere a livello mondiale, nonché per sviluppare i prodotti siderurgici di nuova generazione essenziali per altri settori industriali chiave in Europa.

⁽⁴⁰⁾ Comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 (COM(2013) 407 final).

- (64) Nella sua relazione pubblicata nel gennaio 2018, *The current capacity shake-up in steel and how the industry is adapting* ⁽⁴¹⁾, la società di consulenza McKinsey ha ritenuto che nel decennio 2016-2025 il settore fosse volatile e maturo per ulteriori ristrutturazioni, in considerazione del fatto che gli sforzi di consolidamento e adeguamento compiuti in alcune parti del mondo, in particolare in Europa, erano stati *ampiamente compensati dalla continua espansione avvenuta altrove*. La relazione illustrava inoltre in che modo le imprese, *in particolare in Europa, Corea del Sud e Giappone, si stavano adeguando alla sovraccapacità globale, attraverso l'ampliamento della gamma di prodotti e del modello di business in modo da progredire nella catena del valore*. Nella relazione si spiegava inoltre che *l'innovazione nel settore siderurgico comprende anche i processi di produzione di base, con l'obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i costi di produzione, migliorare la funzionalità dei prodotti o ridurre l'onere ambientale*. Si prevedeva infine che *un numero maggiore di operatori di primo piano avrebbe intrapreso innovazioni radicali nei processi produttivi, smentendo la convinzione radicata che la tecnologia di produzione dell'acciaio sia matura e abbia quindi un margine limitato per ulteriori incrementi di produttività*.
- (65) In tale contesto, nel marzo 2016 la Commissione ha fatto il punto delle azioni attuate nell'ambito del Piano d'azione per la siderurgia del 2013 e, mediante la sua comunicazione dal titolo *Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa* ⁽⁴²⁾, ha rafforzato le azioni volte a promuovere gli investimenti e creare un contesto più favorevole alle imprese per sostenere l'industria siderurgica dell'Unione nei suoi sforzi di adeguamento. In particolare, la Commissione ha riorientato in misura più estesa possibile e accelerata tutte le sue iniziative strategiche nell'Unione, al fine di intensificare gli sforzi che l'industria siderurgica dell'UE stava compiendo per ammodernarsi e attuare innovazioni a garanzia della sua competitività e sostenibilità a lungo termine.
- (66) Come spiegato nella sezione 3.1, lettera e), del presente regolamento, l'adozione da parte degli Stati Uniti delle misure sull'acciaio di cui alla Sezione 232, entrate in vigore nel giugno 2018, ha aggravato lo squilibrio cronico tra la capacità di produzione e la domanda di acciaio. La chiusura dell'allora più grande mercato di importazione dell'acciaio ha esacerbato il comportamento aggressivo dei paesi esportatori di acciaio nella disperata ricerca di sbocchi per collocare il loro eccesso di produzione.
- (67) In tali circostanze la reazione proporzionata della Commissione, che ha istituito, in via provvisoria nel luglio 2018 e nella forma definitiva nel febbraio 2019, la sua misura di salvaguardia mediante contingenti tariffari tesi a scoraggiare la diversione degli scambi, ha impedito il rafforzamento dell'improvvisa e brusca impennata delle importazioni di acciaio che il mercato siderurgico dell'UE già stava affrontando. In assenza di tale azione, gli sforzi di adeguamento che l'industria siderurgica dell'Unione stava intraprendendo per adattarsi alla crescente sovraccapacità globale e alla progressiva integrazione dei mercati dell'acciaio sarebbero stati vanificati.
- (68) Durante il periodo caratterizzato dalla salvaguardia, gli sforzi di adeguamento dell'industria siderurgica dell'Unione sono proseguiti. Nelle comunicazioni e nelle risposte al questionario l'industria siderurgica dell'Unione ha documentato di aver avviato adeguamenti durante i primi tre anni di applicazione della salvaguardia. Dalle informazioni riservate che sono state presentate, integrate da comunicati stampa, relazioni e altre informazioni pubblicamente disponibili, è emerso che l'industria siderurgica dell'Unione ha adottato misure di adeguamento per ridurre i costi, migliorare le prestazioni, innovare e intraprendere la sua trasformazione ambientale in linea con gli impegni dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici. Gli adeguamenti documentati riguardano le categorie di prodotti coperte dalla salvaguardia dell'UE sull'acciaio. Questi adeguamenti stanno predisponendo l'industria siderurgica dell'UE a rimanere sostenibile sul piano finanziario e ambientale nel lungo periodo.
- (69) Da un lato, l'industria siderurgica dell'Unione ha riferito in merito a misure volte a migliorare le prestazioni per ridurre i costi e ottimizzare la catena del valore, come la riduzione dei posti di lavoro, la chiusura degli impianti meno efficienti o sottoutilizzati, unitamente a investimenti in nuovi macchinari e processi di produzione ⁽⁴³⁾. Dall'altro lato, l'industria siderurgica dell'Unione ha anche documentato adeguamenti più lungimiranti per rafforzare la competitività a lungo termine, quali investimenti in nuove tecnologie sostenibili (comprese le

⁽⁴¹⁾ © McKinsey & Company, "Metals and Mining Practice", gennaio 2018. Consultabile all'indirizzo: <https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/metals%20and%20mining/our%20insights/the%20current%20capacity%20shake%20up%20in%20steel%20and%20how%20the%20industry%20is%20adapting/the-current-capacity-shake-up-in-steel-and-how-the-industry-is-adapting.pdf>.

⁽⁴²⁾ Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2016 (COM(2016) 155 final).

⁽⁴³⁾ Cfr., ad esempio, l'annuncio di ArcelorMittal circa la chiusura definitiva del forno e dell'acciaieria di Cracovia in Polonia, dell'8 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo: <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/100820-arcelormittal-to-permanently-close-krakow-furnace-and-steel-plant-in-poland>.

Cfr. anche l'annuncio di Bekaert al seguente indirizzo: <https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-announces-restructuring-plans-belgium,-'Productos-Tubulares'-job-reduction>", nella versione pubblica della sua risposta al questionario, e l'annuncio di Outokumpu di ridurre il numero totale di addetti, nell'allegato 32 della comunicazione di EUROFER.

tecnologie ambientali), in nuovi processi di produzione e nell'innovazione dei prodotti. In particolare alcuni produttori siderurgici, come Aperam⁽⁴⁴⁾, Thyssenkrupp⁽⁴⁵⁾ o ArcelorMittal⁽⁴⁶⁾, hanno adottato le più recenti innovazioni tecnologiche e aumentato l'automazione e la digitalizzazione nei loro processi. Altri, come Voestalpine⁽⁴⁷⁾ o Salzgitter⁽⁴⁸⁾, hanno perseguito la differenziazione dei loro prodotti investendo nei principali settori di uso finale (come quello automobilistico ed energetico) e collaborando strettamente con i clienti in merito a nuovi tipi di acciaio e soluzioni innovative. Tutti questi adeguamenti contribuiscono all'adattamento dell'industria siderurgica dell'Unione a un mercato più competitivo caratterizzato da una maggiore pressione delle importazioni.

- (70) Occorre osservare che tali sforzi di adeguamento non sono cessati con l'inizio della crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, sebbene le ripercussioni e gli effetti economici negativi che ne sono derivati abbiano aumentato la complessità e l'onere per l'industria dell'Unione nel perseguire il processo di adattamento.
- (71) I principi che stanno attualmente orientando gli sforzi di adeguamento dell'industria siderurgica dell'Unione sono stati stabiliti dalla Commissione nella comunicazione *Una nuova strategia industriale per l'Europa*, pubblicata nel marzo 2020⁽⁴⁹⁾, in cui si gettano le basi per una politica industriale che sostenga la duplice transizione verso un'economia verde e digitale, renda l'industria dell'UE più competitiva a livello mondiale e rafforzi l'autonomia strategica aperta dell'Europa.
- (72) Poiché tale strategia è stata adottata proprio all'inizio della pandemia di COVID-19, la Commissione l'ha recentemente aggiornata nel maggio 2021 con la comunicazione *Costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa*⁽⁵⁰⁾, che fa il punto delle misure di emergenza e di ripresa attuate nel frattempo dall'UE nel contesto più ampio della sua politica industriale. In questo aggiornamento della politica industriale dell'UE, la Commissione sottolinea *l'esigenza di accelerare la transizione verso un modello economico ed industriale più pulito, più digitale e più resiliente al fine di mantenere e potenziare l'impulso dell'Europa verso una competitività sostenibile*.
- (73) Data la sua importanza fondamentale, uno dei tre documenti di lavoro dei servizi della Commissione ("SWD") che accompagna l'aggiornamento della strategia industriale del 2020 riguarda l'industria siderurgica: *Towards competitive and clean European steel*⁽⁵¹⁾. Questo documento SWD descrive le sfide e le opportunità per l'industria siderurgica dell'Unione, nonché gli strumenti politici dell'UE disponibili per sostenere i futuri sforzi dell'industria siderurgica dell'Unione nel guidare la duplice transizione.
- (74) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'industria siderurgica dell'UE si sta adeguando e continuerà ad adeguarsi a una situazione di aumento delle importazioni durante l'applicazione della salvaguardia.

3.3. Durata della proroga

- (75) La Commissione ha constatato che la salvaguardia dell'UE sull'acciaio continua ad essere necessaria al fine di evitare un pregiudizio grave e che esistono elementi di prova del fatto che l'industria dell'UE continua ad attuare misure per adeguarsi a una situazione di mercato caratterizzata da una maggiore pressione esercitata dalle importazioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478, che recepisce l'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la durata di una misura di salvaguardia *deve essere limitata al periodo necessario per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento dei produttori dell'Unione*.
- (76) La durata della misura di salvaguardia dell'Unione è stata inizialmente fissata a tre anni, fino al 30 giugno 2021. La Commissione ha tuttavia osservato che, durante il secondo anno di applicazione della salvaguardia, la crisi economica derivante dalla pandemia di COVID-19 ha rallentato il processo di adattamento dell'industria siderurgica dell'Unione, essendo una parte delle risorse disponibili destinata a preservare la continuità operativa delle imprese siderurgiche nelle fasi più critiche della pandemia di COVID-19.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. il documento "Interim Financial Report, Half year ending 30 June 2020", pagine 12-14, Aperam Leadership Journey®, consultabile all'indirizzo: <https://www.aperam.com/sites/default/files/documents/Aperam%20Half%20Year%202020.pdf>.

⁽⁴⁵⁾ Cfr., ad esempio, la risposta al questionario e gli allegati nella versione pubblica di Thyssenkrupp.

⁽⁴⁶⁾ Per la descrizione dettagliata dei progetti di ArcelorMittal e i relativi comunicati stampa, cfr. l'allegato 18 della comunicazione di EUROFER.

⁽⁴⁷⁾ Cfr., ad esempio, la versione pubblica della risposta al questionario di Voestalpine.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. il programma completo di ristrutturazione di Salzgitter, consultabile all'indirizzo:

<https://www.salzgitter-ag.com/en/company/strategy.html>, e anche il programma di investimento di Salzgitter Mannesman Precision Tubes, consultabile all'indirizzo: <https://www.ndt.net/search/docs.php?id=24381>.

⁽⁴⁹⁾ Comunicazione della Commissione del 10.3.2020 (COM (2020) 102 final).

⁽⁵⁰⁾ Comunicazione della Commissione del 5.5.2021 (COM (2021) 350 final).

⁽⁵¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5.5.2021 (SWD(2021) 353 final).

- (77) La Commissione ha inoltre constatato che una proroga di un solo anno sarebbe sproporzionatamente breve. A questo proposito la Commissione ha osservato che, come evidenziato dagli indicatori industriali e finanziari del settore per il 2020, l'industria siderurgica dell'Unione si trova attualmente in una situazione di fragilità e rimarrebbe vulnerabile all'impatto delle importazioni qualora la misura di salvaguardia dovesse scadere in questa fase, il che potrebbe compromettere gli sforzi di adeguamento finora compiuti. La Commissione ha inoltre osservato il persistere di una generale debolezza della situazione commerciale ed economica e l'assenza di segnali di piena ripresa dalla recessione pandemica.
- (78) A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato che, sebbene la maggior parte delle previsioni prospetti gradualmente un miglioramento del PIL per il 2021 grazie ai risultati positivi derivanti dalla diffusione dei vaccini nella maggior parte dei paesi occidentali, in questo momento la fiducia rimane fragile a causa delle incertezze nel processo vaccinale e delle difficoltà nel controllare la pandemia in partner commerciali importanti come il Brasile e l'India. Nelle sue più recenti previsioni di maggio/giugno 2021, Oxford Economics ha prospettato una crescita del PIL mondiale del 6,3 % nell'anno in corso e del 4,6 % nel 2022, equivalenti rispettivamente a 0,4 e 0,2 punti percentuali in più rispetto alle previsioni precedenti, via via che le economie riguadagnano il terreno perso durante le peggiori fasi della pandemia. Per quanto riguarda la zona euro, Oxford Economics prevede una crescita del PIL del 4,2 % nel 2021 e del 4,7 % nel 2022, con un ritorno al livello pre-crisi solo a partire dall'inizio del 2022. Da parte sua, anche la Commissione, nelle sue previsioni economiche di primavera 2021, ha migliorato le sue ipotesi in merito all'economia dell'UE e prevede una crescita del 4,2 % nel 2021 e del 4,4 % entro il 2022. In termini di ripresa, i tassi di crescita variano notevolmente tra gli Stati membri e la Commissione prevede che la ripresa delle economie di tutti gli Stati membri ai livelli precedenti la crisi si realizzerà solo entro la fine del 2022.
- (79) Nelle attuali circostanze, al fine di evitare che l'industria dell'Unione subisca un pregiudizio grave e indebito in caso di scadenza della misura di salvaguardia in questa fase, la Commissione ritiene necessario prorogare la misura per altri tre anni, fino al 30 giugno 2024.
- (80) Tuttavia, al fine di garantire che la proroga resti limitata al tempo minimo strettamente necessario, tale proroga sarà soggetta al regime di riesame di cui alla sezione 4, che prevede, tra l'altro, un riesame per determinare se la salvaguardia non debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, dopo due anni di proroga.

3.4. Livello di liberalizzazione

- (81) L'attuale tasso di liberalizzazione della salvaguardia è stato fissato al 3 % annuo. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha valutato se tale livello di liberalizzazione continuasse a essere adeguato e commisurato agli sviluppi e alle prospettive del mercato. Oltre alle previsioni economiche generali e agli indicatori di ripresa specifici del settore, descritti nella sezione precedente, per valutare la durata della proroga la Commissione ha preso in considerazione anche gli indicatori di ripresa degli scambi.
- (82) A tale riguardo, IHS Markit, nelle sue previsioni GTA dei flussi commerciali di aprile, ha previsto importanti aumenti su base annua del valore reale del commercio mondiale, rispettivamente del 6,5 % e del 4,3 % nel 2021 e nel 2022, che consentiranno di raggiungere il livello pre-COVID-19 già entro la fine del 2021. Tuttavia il commercio mondiale continuerà a essere depresso rispetto alla tendenza a lungo termine del periodo pre-COVID-19 2011-2019, che non sarà raggiunta fino al 2025/2026. Inoltre IHS Markit prevede che, nel lungo periodo, il tasso di crescita annuo medio del commercio mondiale sarà inferiore, pari ad appena il 2,9 % nel periodo 2021-2030.
- (83) In tali circostanze, poiché le previsioni attuali prevedono che le condizioni economiche e commerciali pre-pandemiche non saranno saldamente ripristinate all'interno dell'Unione fino alla fine del primo semestre del 2022, e in linea con il tasso di crescita previsto sulla base dell'attuale andamento dei flussi commerciali, la Commissione non vede alcun motivo per modificare in questa fase il tasso di liberalizzazione del 3 % per il primo anno di proroga.
- (84) Il fatto di continuare ad applicare un tasso del 3 % almeno fino al 30 giugno 2022 manterrà inoltre le importazioni a un massimo di 32,5 milioni di tonnellate, un livello ancora leggermente inferiore rispetto al dato storico del 2018. Tale dato potrebbe essere raggiunto un anno dopo, una volta instauratasi una ripresa a livello economico e commerciale.

4. REGIME DI RIESAME DURANTE LA PROROGA

- (85) Al fine di garantire che la misura di salvaguardia resti in vigore solo per quanto necessario, la Commissione procederà a un riesame per stabilire se, in base alle circostanze esistenti in quel momento, la misura di salvaguardia debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, vale a dire dopo due anni di proroga. Inoltre, affinché nel frattempo il funzionamento della salvaguardia resti adeguato all'evoluzione del mercato e in linea con l'interesse di tutte le parti coinvolte, la Commissione procederà a un riesame di tale funzionamento, come avvenuto nel 2019 e nel 2020. Tale procedura di riesame sarà aperta con sufficiente anticipo al fine di introdurre le modifiche eventualmente necessarie a decorrere dal 1° luglio 2022, dopo il primo anno di proroga. Sarà avviato un riesame immediato della misura di

salvaguardia anche nel caso in cui gli Stati Uniti introducano modifiche alle misure sull'acciaio di cui alla Sezione 232, alla luce dell'incidenza significativa che tali modifiche potrebbero avere sui flussi commerciali, indebitamente deviati, attualmente generati dalle misure istituite dagli USA.

- (86) La Commissione ha altresì deciso che, nel caso in cui le circostanze lo giustificano, anche il tasso di liberalizzazione del 3 % possa essere riesaminato e, se necessario, modificato durante il riesame del funzionamento da completare entro il 30 giugno 2022.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (87) La Commissione ha inoltre esaminato se sussistano motivi economici impellenti che possano indurre alla conclusione che non sia nell'interesse dell'Unione prorogare la salvaguardia esistente.
- (88) A tal fine, la Commissione ha valutato l'impatto di eventuali misure sui produttori dell'Unione, sugli importatori e sugli utilizzatori. La valutazione degli elementi di prova disponibili è strutturata come segue: i) la situazione economica dei produttori di acciaio dell'Unione e i possibili effetti dell'eliminazione della misura (cfr. la sezione 5.1); e ii) l'interesse degli utilizzatori e degli importatori, alla luce della presunta carenza di approvvigionamento, dell'elevato livello dei prezzi dell'acciaio e dei ritardi di fornitura dichiarati da alcune parti interessate, nonché del potenziale nesso di causalità tra questi presunti effetti e la salvaguardia dell'Unione sull'acciaio (cfr. la sezione 5.2). Nella sua valutazione la Commissione ha esaminato in particolare l'evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari nell'ambito della salvaguardia e la disponibilità complessiva delle importazioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione.

5.1. Interesse dei produttori dell'Unione

- (89) L'industria siderurgica dell'Unione conta oltre 500 siti di produzione che operano in 23 Stati membri dell'UE. L'industria occupa direttamente 330 000 persone e, se si includono i posti di lavoro indiretti e l'indotto in altri settori, crea 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta l'Unione ⁽⁵²⁾.
- (90) La Commissione ha descritto nella presente sezione 3.1.1 la situazione economica dei produttori di acciaio dell'Unione e ha concluso che era necessario prorogare la misura per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio. L'inchiesta ha stabilito che, se la misura non fosse prorogata, l'industria dell'Unione si troverebbe probabilmente ad affrontare una significativa ondata di importazioni che comprometterebbe gravemente gli sforzi di adeguamento alla pressione delle importazioni, in una ancora incerta situazione economica generale nell'ambito dell'Unione.
- (91) Pertanto la proroga della misura sarebbe nell'interesse dei produttori di acciaio dell'Unione.

5.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

- (92) La Commissione ha osservato che la misura di salvaguardia ha consentito ai volumi commerciali storici di continuare ad entrare nel mercato dell'Unione in franchigia doganale e che è stata liberalizzata regolarmente (aumentando del 3 % i volumi dei contingenti tariffari nel luglio 2019 e nel luglio 2020) ⁽⁵³⁾. Pertanto i volumi commerciali tradizionali sono gradualmente aumentati nell'ambito della misura di salvaguardia. Durante la sua proroga la misura di salvaguardia continuerà inoltre a essere ulteriormente liberalizzata.


5.2.1. Utilizzo dei contingenti tariffari nell'ambito della misura e presunta carenza di approvvigionamento

- (93) Nel valutare l'utilizzo dei contingenti tariffari la Commissione ha osservato che, durante i primi tre anni di applicazione della salvaguardia, sono stati costantemente (e sempre più) disponibili volumi di contingenti tariffari in franchigia doganale alla fine di ciascun periodo in questione in quasi tutte le categorie di prodotti, avendo spesso la disponibilità di più di un contingente specifico per paese, e in molti casi anche di parte del contingente residuo. La Commissione ha altresì osservato che, dal secondo anno di applicazione delle misure, vale a dire dal 1° luglio 2019, la tendenza all'utilizzo dei contingenti tariffari ha registrato un drastico calo, che si è quindi verificato ben prima della pandemia di COVID-19.

⁽⁵²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Towards competitive and clean European steel" (SWD(2021) 353 final del 5.5.2021).

⁽⁵³⁾ La Commissione ha ricordato di aver già aumentato del 5 % i flussi commerciali storici (media delle importazioni nel periodo dal 2015 al 2017) a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di salvaguardia definitivo.

(94) Questa evoluzione è chiaramente illustrata nella tabella 14 ⁽⁵⁴⁾:



Fonte: banca dati TAXUD sui contingenti.

(95) La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene la salvaguardia abbia conseguito il suo obiettivo di deterrente della diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione, per gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione sono stati disponibili volumi di contingenti tariffari in franchigia doganale sufficienti, commisurati alla domanda e largamente superiori ai volumi commerciali storici.

5.2.2. Prezzi elevati dell'acciaio

(96) La Commissione ha inoltre esaminato gli elementi di prova disponibili per quanto riguarda gli aumenti di prezzo osservati nel settore siderurgico nei primi mesi del 2021 e in parte nella seconda metà del 2020. La Commissione ha valutato, in particolare, se tali aumenti sui mercati dell'Unione e a livello mondiale avessero un legame con la misura di salvaguardia dell'UE sull'acciaio e quale impatto stiano avendo e/o avrebbero tali aumenti sul mercato dell'Unione in caso di proroga della misura di salvaguardia.

(97) A tale riguardo la Commissione ha innanzitutto osservato che, quale fatto indiscutibile ⁽⁵⁵⁾, i prezzi dell'acciaio, compresi quelli di alcune categorie di prodotti nell'ambito del prodotto in esame, hanno registrato un forte aumento a livello mondiale negli ultimi mesi (a partire dal secondo semestre del 2020) ⁽⁵⁶⁾. Tale tendenza e la sua portata sono illustrate chiaramente anche nei diagrammi contenuti nei grafici 1-3 ⁽⁵⁷⁾, che mostrano l'evoluzione dei prezzi di tre categorie di prodotti (categorie 1, 4 e 13) ⁽⁵⁸⁾:

⁽⁵⁴⁾ Basata sulla compilazione dei dati disponibili nella banca dati alla fine del rispettivo periodo.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. la contestazione di EUROFER, pagine 37-39.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. il documento dell'OCSE "Steel Market Developments Q2 2021", del 1° marzo 2021, figure 3, 4 e 5.

⁽⁵⁷⁾ Fonte: S&P Global Platts, © 2021, S&P Global, Inc. – dati fino all'11 maggio 2021.

⁽⁵⁸⁾ La scelta di queste categorie non è intesa come esaustiva della gamma di prodotti, ma è comunque rilevante nel testimoniare l'andamento dei prezzi indicato da varie parti interessate (principalmente utilizzatori), in quanto tali categorie sono tra le più pertinenti in termini di volumi delle importazioni e riguardano anche due famiglie di prodotti (prodotti piatti (categorie 1 e 4) e lunghi (categoria 13)).

Grafico 1

Prezzi dell'acciaio laminato a caldo in alcuni dei principali paesi produttori di acciaio




Grafico 2

Prezzi dell'acciaio zincato a caldo in alcuni dei principali paesi produttori di acciaio






Grafico 3

Prezzi delle barre di rinforzo in alcuni dei principali paesi produttori di acciaio



- (98) La Commissione ha inoltre osservato che anche i prezzi delle materie prime per la produzione di acciaio, in particolare il minerale di ferro e i rottami di ferro, hanno registrato un drastico aumento nello stesso periodo in cui i prezzi dell'acciaio hanno cominciato a salire, come spiegato al considerando 91 (cfr. il grafico 4) ⁽⁵⁹⁾.

Grafico 4

Evoluzione dei prezzi del minerale di ferro ⁽⁶⁰⁾

- (99) La relazione dell'OCSE ha spiegato che i prezzi delle principali materie prime siderurgiche sono aumentati drasticamente nel secondo semestre del 2020 e che, a partire dal febbraio 2021, i prezzi di riferimento per il minerale di ferro, il carbone da coke e i rottami erano aumentati rispettivamente del 97 %, 53 % e 56 % su base annua. ⁽⁶¹⁾
- (100) Queste informazioni confermano il quadro delineato dall'evoluzione degli indicatori di pregiudizio nelle tabelle da 1 a 4. Si conferma in particolare che l'aumento dei prezzi nella seconda metà del 2020, associato a segnali di ripresa della domanda, ha contribuito al miglioramento della situazione dell'industria dell'Unione rispetto a una precedente situazione molto negativa. Tale aumento dei prezzi non ha tuttavia consentito all'industria dell'Unione di tornare a margini di redditività entro la fine del 2020. Questo fatto è attribuibile, almeno in parte, all'aumento parallelo dei prezzi delle principali materie prime siderurgiche.
- (101) A tale proposito, l'OCSE ha osservato che, nonostante il forte aumento dei prezzi dell'acciaio, il margine fra prezzo dell'acciaio e prezzo delle materie prime, misurato dalla differenza tra i prezzi dell'acciaio e di un paniere di materie prime, non è cresciuto a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime (cfr. figura 9 della relazione OCSE). In effetti, nel febbraio 2021 il paniere dei prezzi delle materie prime utilizzato per calcolare i margini era superiore del 97 % rispetto all'anno precedente ⁽⁶²⁾.
- (102) Inoltre, come illustrato nei grafici da 1 a 3, la Commissione ha osservato che l'aumento dei prezzi dell'acciaio non è un fenomeno legato al mercato dell'Unione, ma una tendenza diffusa a livello mondiale nei principali mercati siderurgici.

⁽⁵⁹⁾ *Ibidem* pag. 24, sezione 6.2. Per maggiori informazioni: Steel Platts Global "Fundamentals support strong iron ore prices in 2021: Platts Analytics", 4 maggio 2021: <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/050421-fundamentals-support-strong-iron-ore-prices-in-2021-platts-analytics> (ultima consultazione: 12 maggio 2021); Financial Times "Iron ore price leaps 10 % on sperates of global economic recovery", 10 maggio 2021: <https://www.ft.com/content/e4c5d29b-51c2-4e8c-b87a-ad6cac924476> (ultima consultazione: 12 maggio 2021); Argus Media "Australia extends forecasts for iron ore price strength", 11 maggio 2021, <https://www.argusmedia.com/en/news/2213766-australia-extends-forecasts-for-iron-ore-price-strength?backToResults=true> (ultima consultazione: 12 maggio 2021), Kallanish "Scrap exceeds \$ 500 in Turkey", 12 maggio 2021, <https://www.kallanish.com/en/steel-news/market-reports/article-details/scrap-price-exceeds-dollar500t-in-turkey-0521/> (ultima consultazione: 12 maggio 2021). Cfr. anche il forte aumento dei costi di trasporto, S&P Global Platts (25 marzo 2021) "High container freight rates leave commodity traders scrambling for alternatives": <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/032521-high-container-freight-rates-leave-commodity-traders-scrambling-for-alternatives>.

⁽⁶⁰⁾ Estratto da Steel Platts Global "Fundamentals support strong iron ore prices in 2021: Platts Analytics", 4 maggio 2021, consultabile all'indirizzo: <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/050421-fundamentals-support-strong-iron-ore-prices-in-2021-platts-analytics> (ultima consultazione: 15 maggio 2021).

⁽⁶¹⁾ Cfr. il documento dell'OCSE "Steel Market Developments Q2 2021", del 1° marzo 2021, pag. 24.

⁽⁶²⁾ *Ibidem*, pag. 27.

- (103) Ciononostante, come indicato nella tabella 14, la Commissione ha riscontrato che nell'ultimo periodo di applicazione della misura, vale a dire a partire dal 1° luglio 2020, vi è stata un'ampia disponibilità di contingenti in franchigia doganale da varie fonti in quasi tutte le categorie di prodotti ⁽⁶³⁾. Di conseguenza, la salvaguardia non ha obbligato gli utilizzatori dell'Unione ad acquistare acciaio esclusivamente da produttori dell'Unione ai prezzi da questi ultimi fissati, lasciandoli così senza altra alternativa di approvvigionamento realistica (e in franchigia doganale). Al contrario, gli utilizzatori dell'Unione hanno avuto la possibilità di importare in franchigia doganale da altri paesi di origine, nell'ambito dei pertinenti volumi dei contingenti tariffari disponibili per ciascuna categoria di prodotti.
- (104) La Commissione ha altresì osservato che, nelle argomentazioni presentate, alcuni utilizzatori sostenevano di non poter importare volumi più elevati in franchigia doganale da determinate origini specifiche (tali origini varierebbero a seconda della categoria del prodotto in questione). Tuttavia la Commissione ha specificato che una delle condizioni di applicazione di una salvaguardia è quella di preservare la disponibilità sul mercato dell'Unione dei flussi commerciali tradizionali, sia in termini di volumi sia di origine. Il fatto che un determinato paese possa aver esaurito il proprio contingente tariffario in una specifica categoria di prodotti, mentre nella stessa categoria sono disponibili molteplici volumi e origini con un contingente tariffario in franchigia doganale, non significa che la misura di salvaguardia stia creando un'indebita carenza sul mercato.
- (105) Pertanto tali fatti indicano chiaramente che la misura di salvaguardia non è la causa dell'aumento osservato del prezzo dell'acciaio e che non ha creato una carenza generale di acciaio sul mercato dell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che non esiste un nesso diretto tra la misura di salvaguardia e la recente evoluzione dei livelli dei prezzi dell'acciaio. Non vi sono inoltre prove che gli attuali prezzi elevati saranno mantenuti a lungo termine, in seguito agli adeguamenti del mercato a una situazione post-COVID-19 ⁽⁶⁴⁾.

5.2.3. Presunti ritardi nella fornitura

- (106) La Commissione è quindi passata a valutare i presunti ritardi dell'industria siderurgica dell'Unione nelle forniture al mercato dell'UE ⁽⁶⁵⁾. Dall'inchiesta è emerso che, nell'ultima parte del periodo in esame, quando l'economia ha iniziato a riprendersi dal momento più difficile della recessione causata dalla pandemia di COVID-19, si è verificato un disallineamento transitorio tra domanda e offerta nell'Unione (nonché in altri mercati terzi) ⁽⁶⁶⁾. A tale riguardo la Commissione ha osservato che i produttori di acciaio avevano dovuto reagire all'improvvisa e drastica riduzione della domanda verificatasi nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 ⁽⁶⁷⁾. L'industria dell'Unione ha dovuto lasciare inutilizzata una parte della sua capacità al fine di ridurre il più possibile i suoi costi fissi e allineare la capacità disponibile alla domanda esistente. Successivamente, negli ultimi mesi del 2020 e all'inizio del 2021, la domanda in alcuni settori utilizzatori di acciaio ha registrato una ripresa rapida e improvvisa, ad esempio nel settore automobilistico ⁽⁶⁸⁾.
- (107) Questa situazione si è verificata anche in diversi mercati a livello mondiale. A tale riguardo, secondo l'ultima relazione dell'OCSE, i produttori di acciaio non sono riusciti a ripristinare le ingenti capacità produttive rimaste inutilizzate durante l'apice della pandemia con rapidità sufficiente a soddisfare la ripresa della domanda di acciaio e a ricostituire le scorte, il che ha determinato un rapido aumento dei prezzi mondiali dell'acciaio ⁽⁶⁹⁾.
- (108) Analogamente, S&P Platts Global ha osservato che *fatta eccezione per la Cina, la produzione di acciaio grezzo è aumentata solo lentamente dopo le misure di confinamento attuate in paesi e regioni chiave. Secondo la World Steel Association, a marzo la produzione annua europea è diminuita del 7,1 %, quella dell'America settentrionale dell'8,9 % e quella dell'India dell'8,6 %. Negli Stati Uniti i tassi di utilizzo della capacità degli impianti continuano a essere solo pari al 77 % circa, rispetto all'80 % registrato nel marzo dello scorso anno, prima degli effetti della pandemia. Il ministero dell'Economia, del commercio e*

⁽⁶³⁾ Cfr. anche S&P Global Platts, 14 maggio 2021, "Galvanized sheet supply squeeze, short imports leave EU buyers stranded": Galvanized sheet supply squeeze, short imports leave EU buyers stranded - EUROMETAL (ultima consultazione: 15 maggio 2021).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Fitch Ratings "Global Steel Price Rally Will Be Short-Lived" del 2 febbraio 2021: <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021> (ultima consultazione: 12 maggio 2021). Cfr. anche "IHS Markit, Steel Price Forecast and Market Outlook": <https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html> (ultima consultazione: 25 maggio 2021).

⁽⁶⁵⁾ Osservazioni presentate da varie parti interessate.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. "Global Market Outlook" del dicembre 2020 e "Global Market Outlook" dell'aprile 2021, S&P Global Platts (ultima consultazione: 18 maggio 2021).

⁽⁶⁷⁾ Cfr. i dati relativi al consumo nella tabella 2.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. le dichiarazioni dell'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA) del 3 febbraio 2020: <https://www.acea.be/press-releases/article/covid-stakes-are-high-for-european-automotive-recovery-new-facts-and-figure> e del 30 luglio 2020: <https://www.acea.be/press-releases/article/eu-car-sales-covid-recovery-expected-to-start-in-2021-auto-industry-says>.

⁽⁶⁹⁾ Documento dell'OCSE "Steel Market Developments Q2 2021", del 1° marzo 2021, pag. 21.

dell'industria (METI) del Giappone prevede che nel secondo trimestre la produzione di acciaio grezzo del paese sarà di 23,24 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai 23,67 milioni di tonnellate del primo trimestre ⁽⁷⁰⁾. IHS Markit ha inoltre osservato che la riapertura dei forni e le importazioni in forte crescita cominciano ad alleviare la crisi di approvvigionamento ⁽⁷¹⁾.

- (109) Per giungere a una conclusione, la Commissione ha analizzato gli elementi di prova disponibili nel fascicolo, relativi alla ripresa dell'operatività nelle linee di produzione che l'industria dell'Unione non aveva utilizzato durante la pandemia.
- (110) Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo indicano un costante aumento della capacità disponibile sul mercato da parte di forni rimasti inattivi nel 2020 ⁽⁷²⁾. Secondo le considerazioni della Commissione, tali elementi di prova dimostrano che nel 2021 l'industria dell'Unione sta reagendo alla ripresa economica di alcuni settori a valle, il che dovrebbe consentire all'industria dell'UE di fornire maggiori volumi di acciaio in un periodo più breve, ripristinando così l'equilibrio del mercato ⁽⁷³⁾.
- (111) Nella relazione dell'OCSE si osservava inoltre a tale proposito che *la fornitura di acciaio dovrebbe ampiamente recuperare rispetto agli ordinativi entro la fine del primo trimestre del 2021* ⁽⁷⁴⁾. Previsioni analoghe sono riprese da diverse pubblicazioni specializzate ⁽⁷⁵⁾.
- (112) La Commissione ha pertanto constatato che i problemi di approvvigionamento incontrati in seguito alla ripresa della domanda erano transitori e che il ritorno all'operatività degli impianti lasciati inattivi da parte dell'industria dell'Unione, attualmente in corso, dovrebbe contribuire a garantire il ripristino in tempi ragionevolmente brevi delle normali condizioni pre-pandemiche di fornitura dell'acciaio.

5.3. Conclusioni

- (113) In un recente documento di lavoro dei servizi della Commissione è stata confermata l'importanza di disporre di un settore siderurgico forte e competitivo nell'Unione. A tale proposito, come ivi indicato, la strategia industriale dell'UE riconosceva altresì che *le industrie ad alta intensità energetica sono indispensabili per l'economia europea e altri settori dipendono da esse e che il settore siderurgico e altre industrie ad alta intensità energetica svolgono un ruolo fondamentale nel fornire prodotti e servizi a un'ampia gamma di ecosistemi industriali europei* ⁽⁷⁶⁾.
- (114) Nello stesso documento di lavoro dei servizi della Commissione si osservava inoltre che *l'acciaio è un fattore essenziale per diversi ecosistemi a valle, quali l'edilizia, la mobilità e l'industria automobilistica, o per le imprese di ingegneria meccanica. I dati sul consumo di acciaio per settore indicano che le costruzioni rappresentano il 35 % dei consumatori di acciaio nell'UE, l'industria automobilistica il 19 %, l'ingegneria meccanica e gli articoli in metallo il 15 % ciascuno e i tubi il 10 %. Le imprese attive in questi settori, molte delle quali sono piccole e medie imprese (PMI), occupano milioni di lavoratori in Europa e dipendono dalla produzione siderurgica dell'UE* ⁽⁷⁷⁾. Analogamente, nel 2016 una comunicazione della Commissione

⁽⁷⁰⁾ Cfr. S&P Global Platts, 16 aprile 2021, "Trade Review: Global steel imbalances present export opportunities in Q2": <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/041621-trade-review-global-steel-imbalances-present-export-opportunities-in-q2> (ultima consultazione: 21 maggio 2021).

⁽⁷¹⁾ Cfr. "IHS Markit, Steel Price Forecast and Market Outlook": <https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html> (ultima consultazione: 25 maggio 2021).

⁽⁷²⁾ Cfr. l'allegato 6 della contestazione di EUROFER, contenente informazioni provenienti da fonti esterne che confermano il riavvio di numerosi forni da parte di vari produttori dell'Unione negli ultimi mesi.

⁽⁷³⁾ Cfr. "Global Market Outlook" del dicembre 2020 e "Global Market Outlook" dell'aprile 2021, S&P Global Platts (ultima consultazione: 18 maggio 2021).

⁽⁷⁴⁾ Cfr. "OECD Steel Market Developments Q2 2021", del 1° marzo 2021, pag. 22.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. S&P Global Platts "Steel supply should start to ease toward mid-year as production is restored", 16 aprile 2021, "Trade Review: Global steel imbalances present export opportunities in Q2": <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/041621-trade-review-global-steel-imbalances-present-export-opportunities-in-q2> (ultima consultazione: 21 maggio 2021). Cfr. anche Fitch Ratings "High EU Carbon Prices to Weigh on Steelmakers' Profitability", 12 maggio 2021: <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/high-eu-carbon-prices-to-weigh-on-steelmakers-profitability-12-05-2021> (ultima consultazione: 23 maggio 2021).

⁽⁷⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Towards competitive and clean European steel", SWD(2021) 353 final, del 5.5.2021, pag. 2.

⁽⁷⁷⁾ *Ibidem*, pag. 3.

aveva già sottolineato che *una solida base industriale è fondamentale per consentire la crescita economica dell'Europa, per poter mantenere un'occupazione sostenibile e competere sui mercati mondiali, e che un settore siderurgico forte è alla base di molte catene di valore industriali* ⁽⁷⁸⁾.

- (115) La Commissione ha stabilito che i requisiti giuridici di necessità e di adeguamento, richiesti per la proroga di una misura di salvaguardia, sono soddisfatti.
- (116) La Commissione ha inoltre constatato che l'eliminazione in questa fase della misura di salvaguardia rischia di provocare un'improvvisa ondata di importazioni che peggiorerà gravemente l'attuale situazione finanziaria ancora fragile dell'industria siderurgica dell'Unione. Tale eliminazione metterebbe a repentaglio la ripresa dell'industria dell'Unione, proprio quando l'economia e il commercio unionali e mondiali si stanno riprendendo dopo la recessione causata dalla pandemia di COVID-19 e non sono ancora tornati alle condizioni pre-pandemiche. L'aumento repentino delle importazioni rischierebbe a sua volta di vanificare gli sforzi di adeguamento già avviati dall'industria siderurgica dell'Unione per adattarsi alla maggiore pressione delle importazioni derivante da dinamiche di mercato gravemente distorte dall'aumento della sovraccapacità globale e dagli interventi statali.
- (117) Inoltre la Commissione ha anche constatato che gli aumenti dei prezzi dell'acciaio osservati di recente sul mercato siderurgico unionale non possono essere imputabili alla salvaguardia dell'Unione sull'acciaio o esserne il risultato, poiché prezzi ugualmente elevati prevalgono anche sui mercati a livello mondiale e grandi volumi di contingenti tariffari in franchigia doganale rimangono comunque inutilizzati e disponibili nell'ambito della salvaguardia.
- (118) A tale proposito la Commissione ha anche osservato che, a meno di un mese e mezzo prima della fine del terzo anno di applicazione della misura, circa 11 milioni di tonnellate di contingenti tariffari in franchigia doganale, ossia il 36 % dei contingenti tariffari totali disponibili, sono rimaste inutilizzate ⁽⁷⁹⁾. Ciò dimostra che gli utilizzatori, in tutte le categorie di prodotti, hanno avuto la possibilità di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale da più fonti in quantità sufficiente e che la misura di salvaguardia non ha indebitamente limitato l'approvvigionamento effettivo, né in termini di volume né in termini di origine.
- (119) In sintesi, la Commissione ha constatato che gli svantaggi derivanti dal fatto di lasciare scadere la salvaguardia il 30 giugno 2021 sarebbero chiaramente maggiori rispetto a ogni potenziale beneficio che la sua cessazione potrebbe comportare.
- (120) La Commissione ha pertanto concluso che una proroga della misura di salvaguardia è nell'interesse generale dell'Unione.

6. PAESI IN VIA DI SVILUPPO SOGGETTI ALLA MISURA DI SALVAGUARDIA

- (121) L'elenco dei paesi in via di sviluppo, che continueranno a essere soggetti alla misura di salvaguardia, rimane identico a quello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione ⁽⁸⁰⁾.

7. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (122) La Commissione ha ricevuto oltre 160 osservazioni e contestazioni dalle parti interessate, tra cui produttori di acciaio dell'Unione, utilizzatori e importatori di acciaio dell'Unione, produttori esportatori e governi di paesi terzi. Nella presente sezione la Commissione tratterà le argomentazioni presentate da tali parti interessate. Per ragioni di economia amministrativa, la Commissione ha raggruppato le osservazioni sulla base della natura e del contenuto. Se del caso, la Commissione ha fatto riferimento a precedenti risultanze nel presente regolamento in cui è già stata esaminata in dettaglio la maggior parte delle argomentazioni presentate dalle parti interessate.

⁽⁷⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155 final, del 16.3.2016, pag. 2).

⁽⁷⁹⁾ La presenza di grandi volumi di contingenti tariffari inutilizzati in tutte le categorie di prodotti è stata riscontrata, in misura diversa, in ciascun periodo successivo all'istituzione della misura di salvaguardia provvisoria del 18 luglio 2018. Un "periodo" o "anno" nell'ambito della misura di salvaguardia era così composto: periodo/anno 1: 18 luglio 2018 – 30 giugno 2019; periodo/anno 2: 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020; e periodo/anno 3: 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

⁽⁸⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 32).

7.1. Requisiti giuridici per la proroga di una misura

- (123) Varie parti interessate hanno sostenuto che il requisito giuridico relativo all'aumento delle importazioni non è stato soddisfatto, poiché nel periodo in esame il livello complessivo delle importazioni è diminuito; esse hanno sostenuto che, in tali circostanze, la Commissione non ha il diritto di prorogare la salvaguardia. Alcune parti hanno inoltre affermato che la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione non sarebbe stata il risultato di un aumento delle importazioni. Altre parti hanno osservato che gli effetti della pandemia di COVID-19, compreso il calo della domanda, non giustificano una proroga della misura. Infine, altre parti interessate hanno sostenuto che i requisiti giuridici per la proroga di una misura di salvaguardia sono gli stessi previsti per l'istituzione di una misura iniziale, tra cui l'aumento delle importazioni, il nesso di causalità e gli sviluppi imprevedibili.
- (124) A tale riguardo la Commissione osserva che, in base ai requisiti per la proroga di una misura di salvaguardia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478, vale a dire la necessità di prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e l'adeguamento in corso, non è necessario che si verifichi un aumento delle importazioni durante il periodo in esame. La Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza della salvaguardia, con tutta probabilità le importazioni aumenterebbero, con un conseguente grave pregiudizio per l'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

7.2. L'industria dell'Unione non ha avviato adeguamenti

- (125) Diverse parti interessate hanno contestato il fatto che l'industria siderurgica dell'Unione abbia avviato adeguamenti e hanno pertanto sostenuto che tale requisito giuridico non è soddisfatto.
- (126) La Commissione fa riferimento agli adeguamenti descritti nella sezione 3.2 del presente regolamento. Le misure e gli esempi elencati in tale sezione dimostrano che l'industria siderurgica dell'Unione è in corso di adeguamento grazie all'adozione di numerose iniziative finalizzate all'efficienza e all'innovazione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
- (127) Varie parti interessate hanno sostenuto che le misure di adeguamento dell'industria dell'Unione erano azioni di ristrutturazione realizzate durante la pandemia di COVID-19 o solo investimenti regolari, in parte stimolati dalle politiche unionali, come il Green Deal europeo, piuttosto che misure adottate nel contesto del miglioramento della competitività dell'industria siderurgica dell'UE rispetto alla concorrenza estera. A tale proposito la Commissione ha constatato che le misure di adeguamento adottate dalle società, in qualsiasi contesto, rispondono di norma a molteplici motivi e hanno al tempo stesso molteplici obiettivi. Nel caso della salvaguardia, in effetti, come indicato nella sezione relativa all'adeguamento, alcuni degli adeguamenti intrapresi dall'industria siderurgica dell'Unione miravano anche, tra l'altro, ad attenuare le ripercussioni e gli effetti economici negativi della pandemia o a rispettare gli impegni ambientali dell'UE. Tuttavia questi tipi di adeguamenti costituiscono in ogni caso anche misure che adattano le attività dell'industria siderurgica dell'Unione a una situazione caratterizzata da un livello più elevato di importazioni e di pressione esercitata dalle importazioni, in linea con gli orientamenti e gli obiettivi di politica industriale dell'UE descritti nella stessa sezione. A titolo di esempio, l'installazione da parte di Arvedi⁽⁸¹⁾ di un nuovo forno elettrico altamente efficiente nella sua linea di produzione mirava al miglioramento dell'efficienza aziendale in termini di costi, riducendone al contempo le emissioni di carbonio. La Commissione ritiene pertanto che non vi fossero elementi di prova sufficienti a giustificare tali argomentazioni e le ha respinte.

7.3. Nessun rischio di diversione degli scambi dovuta alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232

- (128) Alcune parti interessate hanno sostenuto che le misure statunitensi sull'acciaio di cui alla Sezione 232 non comportano più un rischio di diversione degli scambi, in quanto il mercato si sarebbe adeguato negli ultimi tre anni. Inoltre alcune parti affermano che le esenzioni in vigore nell'ambito di tale misura in ogni caso ridurrebbero ampiamente il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. Alcune parti hanno inoltre argomentato che il livello dei prezzi negli Stati Uniti è notevolmente più elevato rispetto ad altri mercati, il che ridurrebbe di conseguenza la probabilità di diversione degli scambi.
- (129) Per quanto concerne le misure statunitensi di cui alla Sezione 232, la Commissione fa riferimento alla tabella 7, da cui risulta che le importazioni negli Stati Uniti si sono drasticamente ridotte dopo l'istituzione delle misure e che altri mercati non hanno assorbito tale volume in eccesso. Per quanto riguarda le esenzioni in vigore, la Commissione ha osservato che in alcuni casi, ad esempio il Canada e il Messico (che sono tra i maggiori paesi esportatori verso gli Stati Uniti), tali esenzioni non incidono sul rischio di diversione degli scambi, in quanto questi paesi presentano volumi trascurabili di esportazione dell'acciaio verso il mercato dell'Unione. I principali paesi esportatori di acciaio verso l'UE continuano a essere soggetti alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e dispongono di capacità sufficienti per aumentare le loro esportazioni nell'UE. L'analisi individuale dell'andamento delle loro esportazioni dal momento dell'istituzione delle misure statunitensi di cui alla sezione 232 indica un calo costante⁽⁸²⁾. Pertanto qualsiasi esenzione eventualmente in vigore non riduce il rischio di diversione degli scambi.

⁽⁸¹⁾ Per una descrizione dettagliata di questo progetto, cfr. il fascicolo "Start-up of the new Tenova Consteel® EAF at Arvedi Plant, Cremona, Italy - TENOVA.pdf" nell'allegato 19 della comunicazione di EUROFER.

⁽⁸²⁾ Cfr. l'evoluzione delle importazioni nella tabella 9.

Infine, il fatto che i prezzi negli Stati Uniti siano più elevati non inficia la conclusione secondo cui permane un rischio di diversione degli scambi. In effetti, la Commissione fa riferimento all'andamento delle importazioni negli Stati Uniti sin dal 2018. Tale massiccia riduzione delle importazioni è legata nel tempo all'istituzione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. Pertanto il fatto che gli Stati Uniti possano avere prezzi interni più elevati rispetto ad altri mercati non ha impedito una considerevole diminuzione delle importazioni nel corso del periodo in esame.

7.4. Evoluzione della sovraccapacità e collegamento con la diversione degli scambi

- (130) Numerose parti interessate hanno sostenuto che l'eccesso di capacità stesse diminuendo e che, sebbene fosse persistita nel settore siderurgico, la sovraccapacità non avrebbe automaticamente implicato una diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione.
- (131) Secondo la Commissione, l'evoluzione della sovraccapacità negli anni recenti è evidente, come descritto nella sezione 3.1.2, lettera d). Pertanto l'affermazione relativa ad una riduzione della sovraccapacità è chiaramente contraddetta dagli elementi di prova. In secondo luogo, nel contesto descritto, caratterizzato da un calo delle esportazioni verso i paesi terzi, un calo del consumo interno, prezzi più elevati delle esportazioni verso l'Unione rispetto ad altri mercati, essendo l'UE il principale mercato importatore e quindi in grado di assorbire grandi volumi e visto il comportamento degli esportatori nell'ambito del sistema dei contingenti tariffari, sarebbe contrario a qualsiasi logica economica negare che i paesi esportatori sarebbero chiaramente incentivati ad aumentare la loro produzione e capacità al fine di vendere volumi maggiori sul mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto osservato che le risultanze della presente inchiesta, in un contesto di significativa sovraccapacità globale accertata (anche tra i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione), indicano una forte probabilità di aumento sostanziale delle importazioni nell'Unione in caso di scadenza della misura di salvaguardia.

7.5. Argomentazioni relative a specifiche categorie di prodotti

- (132) Varie parti interessate hanno chiesto che una determinata categoria di prodotti fosse esclusa dalla misura, o che venisse loro concesso un trattamento speciale nell'ambito della misura, qualora fosse prorogata. Gli argomenti a sostegno di tali affermazioni sono stati diversi.
- (133) La Commissione ha tuttavia osservato che l'ambito dell'inchiesta era limitato a valutare se la misura, nella sua forma attuale, dovesse o no essere prorogata nel tempo. L'inchiesta non ha quindi preso in considerazione alcuna potenziale modifica del funzionamento della misura riguardante singole categorie di prodotti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte, in quanto non pertinenti nel quadro della presente inchiesta.

7.6. Le importazioni da un determinato paese o riguardanti una determinata categoria di prodotti non sono responsabili dell'aumento delle importazioni/del pregiudizio/della sovraccapacità

- (134) Alcune parti interessate sostengono che alcune categorie di prodotti, *tra cui* le categorie 1, 2, 3B, 4B, 6, 16, 18, 20, 21, 22, 24 e 25A, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della misura in caso di proroga, dato che i contingenti tariffari sarebbero troppo ristretti, sono rimasti inutilizzati, o i volumi delle importazioni della categoria in questione sono recentemente diminuiti.
- (135) La Commissione ricorda che la misura di salvaguardia non è adottata nei confronti di un particolare paese di origine o di una specifica categoria di prodotti. Al contrario, la misura è in vigore sulle importazioni del prodotto in esame (determinati prodotti di acciaio) da origini multiple. Pertanto qualsiasi richiesta relativa a un singolo paese o a una singola categoria di prodotti è contraria al principio della misura. Come avvenuto nel contesto della salvaguardia iniziale e come illustrato nella sezione 3.1.1, la Commissione ha analizzato la situazione sulla base del prodotto in esame nel suo insieme (vale a dire le 26 categorie di prodotti di acciaio) e ha confermato la propria analisi sulla base di tre famiglie di prodotti.

7.7. Alcuni paesi hanno chiesto l'esclusione in caso di proroga della misura, tenendo conto degli accordi commerciali bilaterali in vigore con l'Unione europea

- (136) Alcuni paesi terzi, tra cui alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi commerciali bilaterali, hanno chiesto alla Commissione di escluderli dalla misura, qualora fosse prorogata. A sostegno della richiesta di esclusione, alcuni di questi paesi hanno fatto riferimento a disposizioni specifiche nei rispettivi accordi bilaterali.

- (137) La Commissione ha osservato che nessuno di questi accordi prevede l'esclusione da una misura multilaterale di salvaguardia come quella in esame. Pertanto la Commissione ha confermato di non avere, a norma di tali accordi bilaterali, alcun obbligo giuridico di escludere dalla misura nessuno di questi paesi e ha di conseguenza respinto tali argomentazioni.

7.8. Rischio di riequilibrio

- (138) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, poiché i paesi esportatori avrebbero il diritto di chiedere una compensazione e, in assenza di un accordo, di adottare misure di riequilibrio nei confronti dell'Unione, la Commissione non dovrebbe prorogare la misura di salvaguardia.
- (139) A tale riguardo la Commissione è a conoscenza del quadro giuridico applicabile nei casi in cui una misura sia in vigore per più di tre anni. La Commissione ricorda tuttavia che l'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e il regolamento (UE) 2015/478 consentono che una misura sia in vigore per più di tre anni se sono soddisfatte le condizioni giuridiche. Pertanto la Commissione, prorogando la misura oltre tre anni a condizione che le condizioni pertinenti siano soddisfatte, esercita il suo diritto giuridico ai sensi delle norme dell'OMC e dell'UE.

7.9. È illecito prorogare la misura sulla base dell'UE-27

- (140) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, poiché la misura iniziale era basata sui dati dell'UE-28, la sua proroga sulla base dell'UE-27 sarebbe illecita.
- (141) La Commissione ha ritenuto che la presente inchiesta di riesame si basi sull'UE-27. Nessuna parte interessata ha contestato l'illiceità della misura di salvaguardia iniziale, adottata sulla base dell'allora UE-28. In vista del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'ambito di applicazione della misura di salvaguardia è già stato definito mediante il regolamento (UE) 2020/2037⁽⁸³⁾. La Commissione ha respinto tale argomentazione.

7.10. La protezione garantita dai dazi antidumping e compensativi è sufficiente per l'industria siderurgica dell'Unione

- (142) Alcune parti interessate hanno sostenuto che le misure antidumping e antisovvenzioni già tutelano sufficientemente l'industria dell'Unione dalle importazioni sleali e che le misure di salvaguardia offrirebbero una protezione esagerata, conferendo all'industria dell'Unione un ulteriore vantaggio nella sua posizione dominante sul mercato dell'Unione.
- (143) La Commissione ricorda che i dazi antidumping e compensativi contrastano le pratiche commerciali sleali, mentre le misure di salvaguardia affrontano piuttosto la questione dell'aumento dei volumi. La Commissione dispone del cosiddetto "regolamento sulla doppia misura correttiva", applicabile alle importazioni soggette sia a misure di salvaguardia sia a dazi antidumping e/o compensativi⁽⁸⁴⁾. Tale regolamento garantisce che, quando le importazioni nell'ambito della salvaguardia superano il volume del contingente tariffario in franchigia doganale, il 25 % non sia cumulato con il dazio antidumping e/o compensativo applicabile, in modo da non indurre effetti sugli scambi superiori a quanto auspicabile. Per questi motivi, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative alla doppia misura correttiva.
- (144) Inoltre la presunta protezione concessa attraverso le misure di difesa commerciale dell'UE (dazi antidumping e compensativi) è insufficiente ai fini della presente inchiesta di salvaguardia, come illustrato nella sezione 3.1 del presente regolamento. La maggior parte dei fattori di pregiudizio è notevolmente peggiorata durante il periodo in esame.
- (145) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

⁽⁸³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 32).

⁽⁸⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

- 1) all'articolo 10, è aggiunto il secondo comma seguente:
"Esso si applica fino al 30 giugno 2024.";
- 2) l'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021.

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

"ALLEGATO IV

IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto	Categoria di prodotti	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Dal- l'1.7.2021 al 30.9.2021	Dal- l'1.10.2021 al 31.12.2021	Dal- l'1.1.2022 al 31.3.2022	Dal- l'1.4.2022 al 30.6.2022	Dal- l'1.7.2022 al 30.9.2022	Dal- l'1.10.2022 al 31.12.2022	Dal- l'1.1.2023 al 31.3.2023	Dal- l'1.4.2023 al 30.6.2023	Dal- l'1.7.2023 al 30.9.2023	Dal- l'1.10.2023 al 31.12.2023	Dal- l'1.1.2024 al 31.3.2024	Dal- l'1.4.2024 al 30.6.2024		
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)					
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Federazione russa	416 848,18	416 848,18	407 786,27	412 317,22	429 353,63	429 353,63	420 019,85	424 686,74	442 234,24	442 234,24	432 620,45	437 427,34	25 %	09.8966
			Turchia	330 387,67	330 387,67	323 205,33	326 796,50	340 299,30	340 299,30	332 901,49	336 600,40	350 508,28	350 508,28	342 888,54	346 698,41	25 %	09.8967
			India	169 717,08	169 717,08	166 027,58	167 872,33	174 808,60	174 808,60	171 008,41	172 908,50	180 052,85	180 052,85	176 138,66	178 095,76	25 %	09.8968
			Corea (Repubblica di)	135 867,52	135 867,52	132 913,87	134 390,70	139 943,54	139 943,54	136 901,29	138 422,42	144 141,85	144 141,85	141 008,33	142 575,09	25 %	09.8969
			Regno Unito	120 514,16	120 514,16	117 894,29	119 204,23	124 129,59	124 129,59	121 431,12	122 780,35	127 853,48	127 853,48	125 074,05	126 463,76	25 %	09.8976
			Serbia	119 634,36	119 634,36	117 033,62	118 333,99	123 223,40	123 223,40	120 544,63	121 884,01	126 920,10	126 920,10	124 160,96	125 540,53	25 %	09.8970
			Altri paesi	1 020 975,90	1 020 975,90	998 780,77	1 009 878,34	1 051 605,18	1 051 605,18	1 028 744,20	1 040 174,69	1 083 153,33	1 083 153,33	1 059 606,52	1 071 379,93	25 %	(¹)
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	India	150 937,31	150 937,31	147 656,06	149 296,69	155 465,43	155 465,43	152 085,74	153 775,59	160 129,39	160 129,39	156 648,32	158 388,85	25 %	09.8801
			Corea (Repubblica di)	87 540,62	87 540,62	85 637,56	86 589,09	90 166,83	90 166,83	88 206,69	89 186,76	92 871,84	92 871,84	90 852,89	91 862,36	25 %	09.8802
			Regno Unito	80 906,72	80 906,72	79 147,88	80 027,30	83 333,92	83 333,92	81 522,32	82 428,12	85 833,94	85 833,94	83 967,99	84 900,96	25 %	09.8977
			Ucraina	67 209,91	67 209,91	65 748,82	66 479,37	69 226,21	69 226,21	67 721,29	68 473,75	71 302,99	71 302,99	69 752,93	70 527,96	25 %	09.8803
			Brasile	43 002,88	43 002,88	42 068,04	42 535,46	44 292,97	44 292,97	43 330,08	43 811,52	45 621,76	45 621,76	44 629,98	45 125,87	25 %	09.8804
			Serbia	38 107,42	38 107,42	37 279,00	37 693,21	39 250,64	39 250,64	38 397,37	38 824,00	40 428,16	40 428,16	39 549,29	39 988,72	25 %	09.8805
			Altri paesi	265 739,79	265 739,79	259 962,84	262 851,32	273 711,99	273 711,99	267 761,73	270 736,86	281 923,35	281 923,35	275 794,58	278 858,96	25 %	(¹)

3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Federazione russa	350,64	350,64	343,02	346,83	361,16	361,16	353,31	357,24	372,00	372,00	363,91	367,95	25 %	09.8808
		Regno Unito	300,46	300,46	293,93	297,19	309,47	309,47	302,74	306,11	318,76	318,76	311,83	315,29	25 %	09.8978	
		Iran (Repubblica islamica dell')	153,51	153,51	150,17	151,84	158,11	158,11	154,67	156,39	162,86	162,86	159,31	161,08	25 %	09.8809	
		Corea (Repubblica di)	124,95	124,95	122,24	123,59	128,70	128,70	125,90	127,30	132,56	132,56	129,68	131,12	25 %	09.8806	
		Altri paesi	757,52	757,52	741,05	749,28	780,24	780,24	763,28	771,76	803,65	803,65	786,18	794,91	25 %	(⁹)	
3.B	7225 19 90, 7226 19 80	Federazione russa	35 467,36	35 467,36	34 696,33	35 081,85	36 531,38	36 531,38	35 737,22	36 134,30	37 627,33	37 627,33	36 809,34	37 218,33	25 %	09.8811	
		Corea (Repubblica di)	21 197,70	21 197,70	20 736,88	20 967,29	21 833,63	21 833,63	21 358,98	21 596,30	22 488,64	22 488,64	21 999,75	22 244,19	25 %	09.8812	
		Cina	16 317,74	16 317,74	15 963,01	16 140,38	16 807,27	16 807,27	16 441,90	16 624,59	17 311,49	17 311,49	16 935,16	17 123,32	25 %	09.8813	
		Taiwan	12 242,39	12 242,39	11 976,25	12 109,32	12 609,66	12 609,66	12 335,54	12 472,60	12 987,95	12 987,95	12 705,60	12 846,77	25 %	09.8814	
		Altri paesi	6 343,40	6 343,40	6 205,50	6 274,45	6 533,71	6 533,71	6 391,67	6 462,69	6 729,72	6 729,72	6 583,42	6 656,57	25 %	(⁹)	
4.A	Fogli rivestiti di metallo	Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 0,7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 11, 7226 99 70 13, 7226 99 70 91, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94	Corea (Repubblica di)	41 143,14	41 143,14	40 248,72	40 695,93	42 377,43	42 377,43	41 456,18	41 916,81	43 648,76	43 648,76	42 699,87	43 174,31	25 %	09.8816
		India	49 651,09	49 651,09	48 571,72	49 111,41	51 140,63	51 140,63	50 028,87	50 584,75	52 674,84	52 674,84	51 529,74	52 102,29	25 %	09.8817	
		Regno Unito	32 719,57	32 719,57	32 008,27	32 363,92	33 701,16	33 701,16	32 968,52	33 334,84	34 712,19	34 712,19	33 957,58	34 334,88	25 %	09.8979	
		Altri paesi	515 437,29	515 437,29	504 232,13	509 834,71	530 900,41	530 900,41	519 359,09	525 129,75	546 827,42	546 827,42	534 939,87	540 883,64	25 %	(⁹)	

4.B		Codici NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96	Cina	118 740,90	118 740,90	116 159,58	117 450,24	122 303,13	122 303,13	119 644,36	120 973,74	125 972,22	125 972,22	123 233,69	124 602,96	25 %	09.8821
			Corea (Repubblica di)	147 586,85	147 586,85	144 378,44	145 982,65	152 014,46	152 014,46	148 709,80	150 362,13	156 574,89	156 574,89	153 171,09	154 872,99	25 %	09.8822
			India	70 861,27	70 861,27	69 320,81	70 091,04	72 987,11	72 987,11	71 400,43	72 193,77	75 176,72	75 176,72	73 542,44	74 359,58	25 %	09.8823
			Regno Unito	32 719,57	32 719,57	32 008,27	32 363,92	33 701,16	33 701,16	32 968,52	33 334,84	34 712,19	34 712,19	33 957,58	34 334,88	25 %	09.8980
			Altri paesi	23 414,67	23 414,67	22 905,65	23 160,16	24 117,11	24 117,11	23 592,82	23 854,97	24 840,62	24 840,62	24 300,61	24 570,61	25 %	(^e)
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	72 733,52	72 733,52	71 152,36	71 942,94	74 915,53	74 915,53	73 286,93	74 101,23	77 162,99	77 162,99	75 485,54	76 324,26	25 %	09.8826
			Corea (Repubblica di)	65 734,04	65 734,04	64 305,04	65 019,54	67 706,06	67 706,06	66 234,19	66 970,13	69 737,25	69 737,25	68 221,22	68 979,23	25 %	09.8827
			Regno Unito	32 273,02	32 273,02	31 571,43	31 922,23	33 241,21	33 241,21	32 518,58	32 879,90	34 238,45	34 238,45	33 494,13	33 866,29	25 %	09.8981
			Taiwan	21 067,46	21 067,46	20 609,47	20 838,47	21 699,48	21 699,48	21 227,76	21 463,62	22 350,47	22 350,47	21 864,59	22 107,53	25 %	09.8828
			Turchia	14 544,98	14 544,98	14 228,79	14 386,89	14 981,33	14 981,33	14 655,65	14 818,49	15 430,77	15 430,77	15 095,32	15 263,05	25 %	09.8829
			Altri paesi	39 845,48	39 845,48	38 979,27	39 412,38	41 040,85	41 040,85	40 148,65	40 594,75	42 272,07	42 272,07	41 353,11	41 812,59	25 %	(^f)
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Cina	102 651,92	102 651,92	100 420,36	101 536,14	105 731,48	105 731,48	103 432,97	104 582,22	108 903,42	108 903,42	106 535,96	107 719,69	25 %	09.8831
			Regno Unito	37 442,67	37 442,67	36 628,69	37 035,68	38 565,95	38 565,95	37 727,56	38 146,75	39 722,92	39 722,92	38 859,38	39 291,15	25 %	09.8982
			Serbia	20 605,18	20 605,18	20 157,24	20 381,21	21 223,33	21 223,33	20 761,95	20 992,64	21 860,03	21 860,03	21 384,81	21 622,42	25 %	09.8832
			Corea (Repubblica di)	14 904,85	14 904,85	14 580,83	14 742,84	15 352,00	15 352,00	15 018,26	15 185,13	15 812,56	15 812,56	15 468,81	15 640,68	25 %	09.8833
			Taiwan	12 392,30	12 392,30	12 122,90	12 257,60	12 764,07	12 764,07	12 486,59	12 625,33	13 146,99	13 146,99	12 861,18	13 004,09	25 %	09.8834
			Altri paesi	34 348,50	34 348,50	33 601,80	33 975,15	35 378,96	35 378,96	34 609,85	34 994,40	36 440,33	36 440,33	35 648,15	36 044,24	25 %	(^g)

7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60,	Ucraina	220 959,54	220 959,54	216 156,07	218 557,80	227 588,32	227 588,32	222 640,75	225 114,54	234 415,97	234 415,97	229 319,97	231 867,97	25 %	09.8836
			Corea (Repubblica di)	90 484,11	90 484,11	88 517,06	89 500,58	93 198,63	93 198,63	91 172,57	92 185,60	95 994,59	95 994,59	93 907,75	94 951,17	25 %	09.8837
			Federazione russa	76 413,23	76 413,23	74 752,08	75 582,66	78 705,63	78 705,63	76 994,64	77 850,14	81 066,80	81 066,80	79 304,48	80 185,64	25 %	09.8838
			India	50 218,77	50 218,77	49 127,06	49 672,91	51 725,33	51 725,33	50 600,87	51 163,10	53 277,09	53 277,09	52 118,89	52 697,99	25 %	09.8839
			Regno Unito	50 201,69	50 201,69	49 110,35	49 656,02	51 707,74	51 707,74	50 583,66	51 145,70	53 258,97	53 258,97	52 101,17	52 680,07	25 %	09.8983
			Altri paesi	304 534,67	304 534,67	297 914,36	301 224,52	313 670,71	313 670,71	306 851,79	310 261,25	323 080,84	323 080,84	316 057,34	319 569,09	25 %	(⁶)
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Altri paesi	95 423,22	95 423,22	93 348,80	94 386,01	98 285,92	98 285,92	96 149,27	97 217,59	101 234,50	101 234,50	99 033,75	100 134,12	25 %	(⁶)
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	45 936,49	45 936,49	44 937,87	45 437,18	47 314,59	47 314,59	46 286,01	46 800,30	48 734,02	48 734,02	47 674,59	48 204,31	25 %	09.8846
			Taiwan	42 598,45	42 598,45	41 672,39	42 135,42	43 876,40	43 876,40	42 922,57	43 399,48	45 192,69	45 192,69	44 210,24	44 701,47	25 %	09.8847
			India	28 471,37	28 471,37	27 852,43	28 161,90	29 325,51	29 325,51	28 688,00	29 006,76	30 205,28	30 205,28	29 548,64	29 876,96	25 %	09.8848
			Stati Uniti	23 164,35	23 164,35	22 660,78	22 912,56	23 859,28	23 859,28	23 340,60	23 599,94	24 575,06	24 575,06	24 040,82	24 307,94	25 %	09.8849
			Turchia	19 275,63	19 275,63	18 856,60	19 066,12	19 853,90	19 853,90	19 422,30	19 638,10	20 449,52	20 449,52	20 004,97	20 227,24	25 %	09.8850
			Malaysia	12 211,97	12 211,97	11 946,49	12 079,23	12 578,33	12 578,33	12 304,89	12 441,61	12 955,68	12 955,68	12 674,04	12 814,86	25 %	09.8851
			Altri paesi	48 986,92	48 986,92	47 921,98	48 454,45	50 456,53	50 456,53	49 359,64	49 908,08	51 970,22	51 970,22	50 840,43	51 405,33	25 %	(⁶)
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Cina	4 549,32	4 549,32	4 450,42	4 499,87	4 685,80	4 685,80	4 583,94	4 634,87	4 826,38	4 826,38	4 721,46	4 773,92	25 %	09.8856
			India	1 929,86	1 929,86	1 887,91	1 908,88	1 987,76	1 987,76	1 944,54	1 966,15	2 047,39	2 047,39	2 002,88	2 025,13	25 %	09.8857
			Regno Unito	796,12	796,12	778,81	787,46	820,00	820,00	802,17	811,09	844,60	844,60	826,24	835,42	25 %	09.8984
			Taiwan	735,01	735,01	719,03	727,02	757,06	757,06	740,60	748,83	779,77	779,77	762,82	771,29	25 %	09.8858
			Altri paesi	964,37	964,37	943,41	953,89	993,30	993,30	971,71	982,51	1 023,10	1 023,10	1 000,86	1 011,98	25 %	(⁶)

12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai nonlegati di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00	Cina	109 081,26	109 081,26	106 709,93	107 895,60	112 353,70	112 353,70	109 911,23	111 132,46	115 724,31	115 724,31	113 208,57	114 466,44	25 %	09.8861		
		Regno Unito	91 256,44	91 256,44	89 272,60	90 264,52	93 994,13	93 994,13	91 950,78	92 972,46	96 813,96	96 813,96	94 709,31	95 761,63	25 %	09.8985			
		Turchia	65 582,60	65 582,60	64 156,89	64 869,74	67 550,08	67 550,08	66 081,60	66 815,84	69 576,58	69 576,58	68 064,04	68 820,31	25 %	09.8862			
		Federazione russa	60 883,89	60 883,89	59 560,32	60 222,10	62 710,40	62 710,40	61 347,13	62 028,77	64 591,71	64 591,71	63 187,55	63 889,63	25 %	09.8863			
		Svizzera	48 810,77	48 810,77	47 749,66	48 280,22	50 275,09	50 275,09	49 182,15	49 728,62	51 783,34	51 783,34	50 657,62	51 220,48	25 %	09.8864			
		Bielorussia	39 066,48	39 066,48	38 217,21	38 641,84	40 238,47	40 238,47	39 363,72	39 801,10	41 445,62	41 445,62	40 544,63	40 995,13	25 %	09.8865			
		Altri paesi	49 635,42	49 635,42	48 556,39	49 095,90	51 124,48	51 124,48	50 013,08	50 568,78	52 658,21	52 658,21	51 513,47	52 085,84	25 %	(¹)			
		13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	61 938,03	61 938,03	60 591,55	61 264,79	63 796,17	63 796,17	62 409,30	63 102,74	65 710,06	65 710,06	64 281,58	64 995,82	25 %	09.8866
				Federazione russa	59 963,19	59 963,19	58 659,65	59 311,42	61 762,09	61 762,09	60 419,44	61 090,76	63 614,95	63 614,95	62 232,02	62 923,49	25 %	09.8867	
				Ucraina	30 321,98	30 321,98	29 662,81	29 992,40	31 231,64	31 231,64	30 552,69	30 892,17	32 168,59	32 168,59	31 469,27	31 818,93	25 %	09.8868	
				Bosnia-Erzegovina	26 553,72	26 553,72	25 976,46	26 265,09	27 350,33	27 350,33	26 755,76	27 053,04	28 170,84	28 170,84	27 558,43	27 864,63	25 %	09.8869	
				Moldova (Repubblica di)	19 083,72	19 083,72	18 668,86	18 876,29	19 656,23	19 656,23	19 228,92	19 442,58	20 245,92	20 245,92	19 805,79	20 025,86	25 %	09.8870	
				Altri paesi	115 435,69	115 435,69	112 926,22	114 180,96	118 898,77	118 898,77	116 314,01	117 606,39	122 465,73	122 465,73	119 803,43	121 134,58	25 %	(⁴)	
		14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	India	29 368,19	29 368,19	28 729,75	29 048,97	30 249,23	30 249,23	29 591,64	29 920,44	31 156,71	31 156,71	30 479,39	30 818,05	25 %	09.8871
				Regno Unito	4 291,80	4 291,80	4 198,50	4 245,15	4 420,56	4 420,56	4 324,46	4 372,51	4 553,17	4 553,17	4 454,19	4 503,68	25 %	09.8986	
				Svizzera	4 224,49	4 224,49	4 132,65	4 178,57	4 351,22	4 351,22	4 256,63	4 303,92	4 481,76	4 481,76	4 384,33	4 433,04	25 %	09.8872	
				Ucraina	3 262,79	3 262,79	3 191,86	3 227,33	3 360,68	3 360,68	3 287,62	3 324,15	3 461,50	3 461,50	3 386,25	3 423,87	25 %	09.8873	
Altri paesi	4 760,96			4 760,96	4 657,46	4 709,21	4 903,79	4 903,79	4 797,18	4 850,48	5 050,90	5 050,90	4 941,10	4 996,00	25 %	(⁵)			

15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	6 830,52	6 830,52	6 682,03	6 756,28	7 035,44	7 035,44	6 882,49	6 958,96	7 246,50	7 246,50	7 088,97	7 167,73	25 %	09.8876
			Taiwan	4 404,05	4 404,05	4 308,31	4 356,18	4 536,17	4 536,17	4 437,56	4 486,86	4 672,26	4 672,26	4 570,68	4 621,47	25 %	09.8877
			Regno Unito	3 538,16	3 538,16	3 461,24	3 499,70	3 644,30	3 644,30	3 565,08	3 604,69	3 753,63	3 753,63	3 672,03	3 712,83	25 %	09.8987
			Corea (Repubblica di)	2 198,79	2 198,79	2 150,99	2 174,89	2 264,75	2 264,75	2 215,52	2 240,13	2 332,69	2 332,69	2 281,98	2 307,34	25 %	09.8878
			Cina	1 489,17	1 489,17	1 456,80	1 472,98	1 533,84	1 533,84	1 500,50	1 517,17	1 579,86	1 579,86	1 545,52	1 562,69	25 %	09.8879
			Giappone	1 477,87	1 477,87	1 445,74	1 461,81	1 522,21	1 522,21	1 489,12	1 505,66	1 567,87	1 567,87	1 533,79	1 550,83	25 %	09.8880
			Altri paesi	735,02	735,02	719,04	727,03	757,07	757,07	740,61	748,84	779,78	779,78	762,83	771,30	25 %	(⁶)
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Regno Unito	140 152,62	140 152,62	137 105,82	138 629,22	144 357,20	144 357,20	141 219,00	142 788,10	148 687,91	148 687,91	145 455,57	147 071,74	25 %	09.8988
			Ucraina	98 057,92	98 057,92	95 926,23	96 992,08	100 999,66	100 999,66	98 804,02	99 901,84	104 029,65	104 029,65	101 768,14	102 898,90	25 %	09.8881
			Svizzera	95 792,44	95 792,44	93 710,00	94 751,22	98 666,21	98 666,21	96 521,30	97 593,76	101 626,20	101 626,20	99 416,94	100 521,57	25 %	09.8882
			Federazione russa	82 910,07	82 910,07	81 107,67	82 008,87	85 397,37	85 397,37	83 540,90	84 469,14	87 959,29	87 959,29	86 047,13	87 003,21	25 %	09.8883
			Turchia	80 401,71	80 401,71	78 653,85	79 527,78	82 813,77	82 813,77	81 013,47	81 913,62	85 298,18	85 298,18	83 443,87	84 371,02	25 %	09.8884
			Bielorussia	65 740,76	65 740,76	64 311,61	65 026,19	67 712,98	67 712,98	66 240,96	66 976,97	69 744,37	69 744,37	68 228,19	68 986,28	25 %	09.8885
			Moldova (Repubblica di)	49 274,74	49 274,74	48 203,55	48 739,14	50 752,98	50 752,98	49 649,65	50 201,32	52 275,57	52 275,57	51 139,14	51 707,36	25 %	09.8886
			Altri paesi	82 000,79	82 000,79	80 218,16	81 109,48	84 460,81	84 460,81	82 624,71	83 542,76	86 994,64	86 994,64	85 103,45	86 049,04	25 %	(⁷)
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Ucraina	28 955,05	28 955,05	28 325,59	28 640,32	29 823,70	29 823,70	29 175,36	29 499,53	30 718,41	30 718,41	30 050,62	30 384,52	25 %	09.8891
			Regno Unito	25 154,41	25 154,41	24 607,58	24 880,99	25 909,04	25 909,04	25 345,80	25 627,42	26 686,32	26 686,32	26 106,18	26 396,25	25 %	09.8989
			Turchia	20 934,69	20 934,69	20 479,59	20 707,14	21 562,73	21 562,73	21 093,97	21 328,35	22 209,61	22 209,61	21 726,79	21 968,20	25 %	09.8892
			Corea (Repubblica di)	4 878,93	4 878,93	4 772,87	4 825,90	5 025,30	5 025,30	4 916,05	4 970,68	5 176,06	5 176,06	5 063,54	5 119,80	25 %	09.8893
			Altri paesi	11 481,79	11 481,79	11 232,18	11 356,98	11 826,24	11 826,24	11 569,15	11 697,69	12 181,03	12 181,03	11 916,22	12 048,62	25 %	(⁸)
18	Palancole	7301 10 00	Cina	6 477,35	6 477,35	6 336,54	6 406,94	6 671,67	6 671,67	6 526,64	6 599,15	6 871,82	6 871,82	6 722,43	6 797,13	25 %	09.8901
			Emirati arabi uniti	3 205,68	3 205,68	3 135,99	3 170,83	3 301,85	3 301,85	3 230,07	3 265,96	3 400,90	3 400,90	3 326,97	3 363,94	25 %	09.8902
			Regno Unito	831,30	831,30	813,23	822,27	856,24	856,24	837,63	846,93	881,93	881,93	862,75	872,34	25 %	09.8990
			Altri paesi	235,91	235,91	230,78	233,34	242,99	242,99	237,70	240,34	250,28	250,28	244,83	247,56	25 %	(⁹)

19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Regno Unito	3 989,09	3 989,09	3 902,37	3 945,73	4 108,76	4 108,76	4 019,44	4 064,10	4 232,02	4 232,02	4 140,02	4 186,02	25 %	09.8991
			Federazione russa	1 448,72	1 448,72	1 417,23	1 432,97	1 492,18	1 492,18	1 459,74	1 475,96	1 536,95	1 536,95	1 503,54	1 520,24	25 %	09.8906
			Turchia	1 176,71	1 176,71	1 151,13	1 163,92	1 212,01	1 212,01	1 185,66	1 198,84	1 248,37	1 248,37	1 221,23	1 234,80	25 %	09.8908
			Cina	1 042,28	1 042,28	1 019,62	1 030,95	1 073,55	1 073,55	1 050,21	1 061,88	1 105,76	1 105,76	1 081,72	1 093,74	25 %	09.8907
			Altri paesi	1 078,85	1 078,85	1 055,39	1 067,12	1 111,21	1 111,21	1 087,05	1 099,13	1 144,55	1 144,55	1 119,67	1 132,11	25 %	(²⁰)
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77	Turchia	45 748,21	45 748,21	44 753,69	45 250,95	47 120,66	47 120,66	46 096,30	46 608,48	48 534,28	48 534,28	47 479,19	48 006,73	25 %	09.8911
			India	17 605,35	17 605,35	17 222,62	17 413,99	18 133,51	18 133,51	17 739,30	17 936,41	18 677,52	18 677,52	18 271,48	18 474,50	25 %	09.8912
			Macedonia del Nord	6 502,44	6 502,44	6 361,09	6 431,76	6 697,52	6 697,52	6 551,92	6 624,72	6 898,44	6 898,44	6 748,48	6 823,46	25 %	09.8913
			Regno Unito	6 185,53	6 185,53	6 051,06	6 118,30	6 371,10	6 371,10	6 232,59	6 301,85	6 562,23	6 562,23	6 419,57	6 490,90	25 %	09.8992
			Altri paesi	13 303,52	13 303,52	13 014,32	13 158,92	13 702,63	13 702,63	13 404,75	13 553,69	14 113,71	14 113,71	13 806,89	13 960,30	25 %	(²¹)
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	Turchia	70 099,15	70 099,15	68 575,25	69 337,20	72 202,12	72 202,12	70 632,51	71 417,31	74 368,18	74 368,18	72 751,48	73 559,83	25 %	09.8916
			Regno Unito	42 117,25	42 117,25	41 201,66	41 659,45	43 380,77	43 380,77	42 437,71	42 909,24	44 682,19	44 682,19	43 710,84	44 196,51	25 %	09.8993
			Federazione russa	23 863,04	23 863,04	23 344,27	23 603,65	24 578,93	24 578,93	24 044,60	24 311,76	25 316,29	25 316,29	24 765,94	25 041,12	25 %	09.8917
			Macedonia del Nord	22 765,25	22 765,25	22 270,35	22 517,80	23 448,21	23 448,21	22 938,46	23 193,33	24 151,65	24 151,65	23 626,62	23 889,13	25 %	09.8918
			Ucraina	17 030,03	17 030,03	16 659,81	16 844,92	17 540,93	17 540,93	17 159,60	17 350,27	18 067,16	18 067,16	17 674,39	17 870,77	25 %	09.8919
			Svizzera	14 319,90	14 319,90	14 008,60	14 164,25	14 749,50	14 749,50	14 428,86	14 589,18	15 191,98	15 191,98	14 861,72	15 026,85	25 %	09.8920
			Bielorussia	14 100,50	14 100,50	13 793,96	13 947,23	14 523,51	14 523,51	14 207,78	14 365,65	14 959,22	14 959,22	14 634,02	14 796,62	25 %	09.8921
			Altri paesi	16 035,94	16 035,94	15 687,33	15 861,63	16 517,02	16 517,02	16 157,95	16 337,48	17 012,53	17 012,53	16 642,69	16 827,61	25 %	(²²)

22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99	India	5 442,11	5 442,11	5 323,80	5 382,95	5 605,37	5 605,37	5 483,51	5 544,44	5 773,53	5 773,53	5 648,02	5 710,78	25 %	09.8926
			Ucraina	3 407,64	3 407,64	3 333,57	3 370,60	3 509,87	3 509,87	3 433,57	3 471,72	3 615,17	3 615,17	3 536,58	3 575,87	25 %	09.8927
			Regno Unito	1 729,72	1 729,72	1 692,11	1 710,91	1 781,61	1 781,61	1 742,88	1 762,24	1 835,05	1 835,05	1 795,16	1 815,11	25 %	09.8994
			Corea (Repubblica di)	1 071,22	1 071,22	1 047,93	1 059,58	1 103,36	1 103,36	1 079,37	1 091,36	1 136,46	1 136,46	1 111,75	1 124,10	25 %	09.8928
			Giappone	996,18	996,18	974,53	985,35	1 026,07	1 026,07	1 003,76	1 014,92	1 056,85	1 056,85	1 033,88	1 045,36	25 %	09.8929
			Cina	854,71	854,71	836,13	845,42	880,35	880,35	861,21	870,78	906,76	906,76	887,05	896,90	25 %	09.8931
			Altri paesi	2 485,71	2 485,71	2 431,67	2 458,69	2 560,28	2 560,28	2 504,62	2 532,45	2 637,09	2 637,09	2 579,76	2 608,42	25 %	(²)
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00	Cina	31 746,88	31 746,88	31 056,73	31 401,81	32 699,29	32 699,29	31 988,44	32 343,86	33 680,27	33 680,27	32 948,09	33 314,18	25 %	09.8936
			Ucraina	24 786,28	24 786,28	24 247,45	24 516,87	25 529,87	25 529,87	24 974,87	25 252,37	26 295,77	26 295,77	25 724,12	26 009,94	25 %	09.8937
			Bielorussia	13 261,51	13 261,51	12 973,22	13 117,37	13 659,36	13 659,36	13 362,42	13 510,89	14 069,14	14 069,14	13 763,29	13 916,21	25 %	09.8938
			Regno Unito	10 062,86	10 062,86	9 844,10	9 953,48	10 364,75	10 364,75	10 139,43	10 252,09	10 675,69	10 675,69	10 443,61	10 559,65	25 %	09.8995
			Stati Uniti	7 069,32	7 069,32	6 915,64	6 992,48	7 281,40	7 281,40	7 123,11	7 202,25	7 499,84	7 499,84	7 336,80	7 418,32	25 %	09.8940
			Altri paesi	37 336,95	37 336,95	36 525,28	36 931,12	38 457,06	38 457,06	37 621,04	38 039,05	39 610,77	39 610,77	38 749,67	39 180,22	25 %	(²)
			Altri paesi	111 953,87	111 953,87	109 520,09	110 736,98	115 312,49	115 312,49	112 805,69	114 059,09	118 771,86	118 771,86	116 189,86	117 480,86	25 %	(²)
25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	111 953,87	111 953,87	109 520,09	110 736,98	115 312,49	115 312,49	112 805,69	114 059,09	118 771,86	118 771,86	116 189,86	117 480,86	25 %	(²)
25.B	Grandi tubi saldati	7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Turchia	9 842,08	9 842,08	9 628,12	9 735,10	10 137,34	10 137,34	9 916,96	10 027,15	10 441,46	10 441,46	10 214,47	10 327,97	25 %	09.8971
			Cina	6 657,70	6 657,70	6 512,97	6 585,34	6 857,44	6 857,44	6 708,36	6 782,90	7 063,16	7 063,16	6 909,61	6 986,39	25 %	09.8972
			Federazione russa	6 610,11	6 610,11	6 466,41	6 538,26	6 808,42	6 808,42	6 660,41	6 734,41	7 012,67	7 012,67	6 860,22	6 936,44	25 %	09.8973
			Regno Unito	4 473,70	4 473,70	4 376,44	4 425,07	4 607,91	4 607,91	4 507,74	4 557,82	4 746,15	4 746,15	4 642,97	4 694,56	25 %	09.8996
			Corea (Repubblica di)	2 620,00	2 620,00	2 563,05	2 591,52	2 698,60	2 698,60	2 639,94	2 669,27	2 779,56	2 779,56	2 719,14	2 749,35	25 %	09.8974
			Altri paesi	6 076,79	6 076,79	5 944,69	6 010,74	6 259,10	6 259,10	6 123,03	6 191,06	6 446,87	6 446,87	6 306,72	6 376,79	25 %	(²)

26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	42 818,92	42 818,92	41 888,08	42 353,50	44 103,49	44 103,49	43 144,72	43 624,10	45 426,59	45 426,59	44 439,06	44 932,83	25 %	09.8946
			Turchia	32 772,41	32 772,41	32 059,97	32 416,19	33 755,58	33 755,58	33 021,77	33 388,67	34 768,25	34 768,25	34 012,42	34 390,33	25 %	09.8947
			Regno Unito	10 166,27	10 166,27	9 945,26	10 055,77	10 471,26	10 471,26	10 243,62	10 357,44	10 785,40	10 785,40	10 550,93	10 668,16	25 %	09.8997
			Taiwan	7 907,35	7 907,35	7 735,45	7 821,40	8 144,57	8 144,57	7 967,51	8 056,04	8 388,91	8 388,91	8 206,54	8 297,72	25 %	09.8950
			Cina	6 886,62	6 886,62	6 736,92	6 811,77	7 093,22	7 093,22	6 939,02	7 016,12	7 306,02	7 306,02	7 147,19	7 226,61	25 %	09.8949
			Federazione russa	6 741,47	6 741,47	6 594,91	6 668,19	6 943,71	6 943,71	6 792,76	6 868,23	7 152,02	7 152,02	6 996,54	7 074,28	25 %	09.8952
			Altri paesi	21 951,80	21 951,80	21 474,59	21 713,19	22 610,35	22 610,35	22 118,82	22 364,59	23 288,66	23 288,66	22 782,39	23 035,53	25 %	(²)
			27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	Federazione russa	78 539,32	78 539,32	76 831,94	77 685,63	80 895,49	80 895,49	79 136,90	80 016,20	83 322,36	83 322,36	81 511,00
Svizzera	18 320,25	18 320,25				17 921,98	18 121,12	18 869,86	18 869,86	18 459,64	18 664,75	19 435,95	19 435,95	19 013,43	19 224,69	25 %	09.8957
Regno Unito	13 700,68	13 700,68				13 402,84	13 551,76	14 111,70	14 111,70	13 804,92	13 958,31	14 535,05	14 535,05	14 219,07	14 377,06	25 %	09.8998
Cina	13 225,35	13 225,35				12 937,85	13 081,60	13 622,11	13 622,11	13 325,98	13 474,05	14 030,78	14 030,78	13 725,76	13 878,27	25 %	09.8958
Ucraina	10 774,36	10 774,36				10 540,13	10 657,24	11 097,59	11 097,59	10 856,34	10 976,96	11 430,52	11 430,52	11 182,03	11 306,27	25 %	09.8959
Altri paesi	10 215,52	10 215,52				9 993,44	10 104,48	10 521,99	10 521,99	10 293,25	10 407,62	10 837,65	10 837,65	10 602,04	10 719,84	25 %	(²)
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90				Bielorussia	59 572,65	59 572,65	58 277,59	58 925,12	61 359,83	61 359,83	60 025,92	60 692,88	63 200,62	63 200,62	61 826,70
			Cina	41 943,92	41 943,92	41 032,10	41 488,01	43 202,24	43 202,24	42 263,06	42 732,65	44 498,31	44 498,31	43 530,95	44 014,63	25 %	09.8962
			Federazione russa	28 067,23	28 067,23	27 457,07	27 762,15	28 909,25	28 909,25	28 280,78	28 595,01	29 776,52	29 776,52	29 129,21	29 452,86	25 %	09.8963
			Turchia	22 626,68	22 626,68	22 134,80	22 380,74	23 305,48	23 305,48	22 798,84	23 052,16	24 004,65	24 004,65	23 482,81	23 743,73	25 %	09.8964
			Ucraina	18 051,77	18 051,77	17 659,34	17 855,55	18 593,32	18 593,32	18 189,12	18 391,22	19 151,12	19 151,12	18 734,79	18 942,95	25 %	09.8965
			Altri paesi	31 324,59	31 324,59	30 643,62	30 984,10	32 264,32	32 264,32	31 562,93	31 913,62	33 232,25	33 232,25	32 509,81	32 871,03	25 %	(²)

- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8601
Dall'1.4 al 30.6: 09.8602
Dall'1.4 al 30.6: Per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8603
Dall'1.4 al 30.6: 09.8604
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8605
Dall'1.4 al 30.6: 09.8606
Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l'Iran (Repubblica islamica di)* e il Regno Unito*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8607
Dall'1.4 al 30.6: 09.8608
Dall'1.4 al 30.6: Per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8609
Dall'1.4 al 30.6: 09.8610
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8611
Dall'1.4 al 30.6: 09.8612
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8613
Dall'1.4 al 30.6: 09.8614
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8615
Dall'1.4 al 30.6: 09.8616
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8617
Dall'1.4 al 30.6: 09.8618
Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l'India* e il Regno Unito*: 09.8577 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8619
Dall'1.4 al 30.6: 09.8620
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8621
Dall'1.4 al 30.6: 09.8622
Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l'India*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8623
Dall'1.4 al 30.6: 09.8624
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8625
Dall'1.4 al 30.6: 09.8626
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8627
Dall'1.4 al 30.6: 09.8628
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8629
Dall'1.4 al 30.6: 09.8630
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8631
Dall'1.4 al 30.6: 09.8632
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8633
Dall'1.4 al 30.6: 09.8634
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8635
Dall'1.4 al 30.6: 09.8636
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8637
Dall'1.4 al 30.6: 09.8638
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8639
Dall'1.4 al 30.6: 09.8640
Dall'1.4 al 30.6: Per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8641
Dall'1.4 al 30.6: 09.8642
Dall'1.7 al 31.3: 09.8643
Dall'1.4 al 30.6: 09.8644
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8645
Dall'1.4 al 30.6: 09.8646
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8647
Dall'1.4 al 30.6: 09.8648
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8657
Dall'1.4 al 30.6: 09.8658
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8659
Dall'1.4 al 30.6: 09.8660
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8651
Dall'1.4 al 30.6: 09.8652
Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8653
Dall'1.4 al 30.6: 09.8654
- (f) Dall'1.7 al 31.3: 09.8655
Dall'1.4 al 30.6: 09.8656
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5

IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 1				Anno 2				Anno 3			
		Dall'1.7.2021 al 30.9.2021	Dall'1.10.2021 al 31.12.2021	Dall'1.1.2022 al 31.3.2022	Dall'1.4.2022 al 30.6.2022	Dall'1.7.2022 al 30.9.2022	Dall'1.10.2022 al 31.12.2022	Dall'1.1.2023 al 31.3.2023	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.7.2023 al 30.9.2023	Dall'1.10.2023 al 31.12.2023	Dall'1.1.2024 al 31.3.2024	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)
1	Altri paesi	1 020 975,90	1 020 975,90	998 780,77	1 009 878,34	1 051 605,18	1 051 605,18	1 028 744,20	1 040 174,69	1 083 153,33	1 083 153,33	1 059 606,52	1 071 379,93
2	Altri paesi	265 739,79	265 739,79	259 962,84	262 851,32	273 711,99	273 711,99	267 761,73	270 736,86	281 923,35	281 923,35	275 794,58	278 858,96
3A	Altri paesi	757,52	757,52	741,05	749,28	780,24	780,24	763,28	771,76	803,65	803,65	786,18	794,91
3B	Altri paesi	6 343,40	6 343,40	6 205,50	6 274,45	6 533,71	6 533,71	6 391,67	6 462,69	6 729,72	6 729,72	6 583,42	6 656,57
4A	Altri paesi	515 437,29	515 437,29	504 232,13	509 834,71	530 900,41	530 900,41	519 359,09	525 129,75	546 827,42	546 827,42	534 939,87	540 883,64
4B	Altri paesi	23 414,67	23 414,67	22 905,65	23 160,16	24 117,11	24 117,11	23 592,82	23 854,97	24 840,62	24 840,62	24 300,61	24 570,61
5	Altri paesi	39 845,48	39 845,48	38 979,27	39 412,38	41 040,85	41 040,85	40 148,65	40 594,75	42 272,07	42 272,07	41 353,11	41 812,59
6	Altri paesi	34 348,50	34 348,50	33 601,80	33 975,15	35 378,96	35 378,96	34 609,85	34 994,40	36 440,33	36 440,33	35 648,15	36 044,24
7	Altri paesi	304 534,67	304 534,67	297 914,36	301 224,52	313 670,71	313 670,71	306 851,79	310 261,25	323 080,84	323 080,84	316 057,34	319 569,09
8	Altri paesi	95 423,22	95 423,22	93 348,80	94 386,01	98 285,92	98 285,92	96 149,27	97 217,59	101 234,50	101 234,50	99 033,75	100 134,12
9	Altri paesi	48 986,92	48 986,92	47 921,98	48 454,45	50 456,53	50 456,53	49 359,64	49 908,08	51 970,22	51 970,22	50 840,43	51 405,33
10	Altri paesi	964,37	964,37	943,41	953,89	993,30	993,30	971,71	982,51	1 023,10	1 023,10	1 000,86	1 011,98
12	Altri paesi	49 635,42	49 635,42	48 556,39	49 095,90	51 124,48	51 124,48	50 013,08	50 568,78	52 658,21	52 658,21	51 513,47	52 085,84
13	Altri paesi	115 435,69	115 435,69	112 926,22	114 180,96	118 898,77	118 898,77	116 314,01	117 606,39	122 465,73	122 465,73	119 803,43	121 134,58

14	Altri paesi	4 760,96	4 760,96	4 657,46	4 709,21	4 903,79	4 903,79	4 797,18	4 850,48	5 050,90	5 050,90	4 941,10	4 996,00
15	Altri paesi	735,02	735,02	719,04	727,03	757,07	757,07	740,61	748,84	779,78	779,78	762,83	771,30
16	Altri paesi	82 000,79	82 000,79	80 218,16	81 109,48	84 460,81	84 460,81	82 624,71	83 542,76	86 994,64	86 994,64	85 103,45	86 049,04
17	Altri paesi	11 481,79	11 481,79	11 232,18	11 356,98	11 826,24	11 826,24	11 569,15	11 697,69	12 181,03	12 181,03	11 916,22	12 048,62
18	Altri paesi	235,91	235,91	230,78	233,34	242,99	242,99	237,70	240,34	250,28	250,28	244,83	247,56
19	Altri paesi	1 078,85	1 078,85	1 055,39	1 067,12	1 111,21	1 111,21	1 087,05	1 099,13	1 144,55	1 144,55	1 119,67	1 132,11
20	Altri paesi	13 303,52	13 303,52	13 014,32	13 158,92	13 702,63	13 702,63	13 404,75	13 553,69	14 113,71	14 113,71	13 806,89	13 960,30
21	Altri paesi	16 035,94	16 035,94	15 687,33	15 861,63	16 517,02	16 517,02	16 157,95	16 337,48	17 012,53	17 012,53	16 642,69	16 827,61
22	Altri paesi	2 485,71	2 485,71	2 431,67	2 458,69	2 560,28	2 560,28	2 504,62	2 532,45	2 637,09	2 637,09	2 579,76	2 608,42
24	Altri paesi	37 336,95	37 336,95	36 525,28	36 931,12	38 457,06	38 457,06	37 621,04	38 039,05	39 610,77	39 610,77	38 749,67	39 180,22
25A	Altri paesi	111 953,87	111 953,87	109 520,09	110 736,98	115 312,49	115 312,49	112 805,69	114 059,09	118 771,86	118 771,86	116 189,86	117 480,86
25B	Altri paesi	6 076,79	6 076,79	5 944,69	6 010,74	6 259,10	6 259,10	6 123,03	6 191,06	6 446,87	6 446,87	6 306,72	6 376,79
26	Altri paesi	21 951,80	21 951,80	21 474,59	21 713,19	22 610,35	22 610,35	22 118,82	22 364,59	23 288,66	23 288,66	22 782,39	23 035,53
27	Altri paesi	10 215,52	10 215,52	9 993,44	10 104,48	10 521,99	10 521,99	10 293,25	10 407,62	10 837,65	10 837,65	10 602,04	10 719,84
28	Altri paesi	31 324,59	31 324,59	30 643,62	30 984,10	32 264,32	32 264,32	31 562,93	31 913,62	33 232,25	33 232,25	32 509,81	32 871,03

IV.3 – Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato in tonnellate		
	Dall'1.4.2022 al 30.6.2022	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
1	Regime speciale	Regime speciale	Regime speciale
2	262 851,31	270 736,85	278 858,96
3.A	749,28	771,76	794,92
3.B	6 274,45	6 462,68	6 656,57
4.A	434 850,45	447 895,96	461 332,84
4.B	Regime speciale	Regime speciale	Regime speciale
5	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
6	33 975,15	34 994,40	36 044,23
7	301 224,52	310 261,26	319 569,09
8	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
9	48 454,45	49 908,09	51 405,33
10	286,16	294,75	303,59
12	29 457,54	30 341,26	31 251,50
13	29 687,05	30 577,66	31 494,99
14	2 590,07	2 667,77	2 747,80
15	538,00	554,14	570,76
16	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
17	11 356,99	11 697,70	12 048,63
18	233,35	240,35	247,56
19	1 067,12	1 099,13	1 132,11
20	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
21	3 330,95	3 430,88	3 533,80
22	1 991,54	2 051,28	2 112,82
24	36 931,11	38 039,05	39 180,22

	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
25.A			
25.B	6 010,74	6 191,06	6 376,79
26	21 713,19	22 364,59	23 035,53
27	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
28	21 998,71	22 658,67	23 338,43"